



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 22 gennaio 2016 n.7

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.12 del 19 gennaio 2016;

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

**RATIFICA DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO TRA LA
REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA COMUNITÀ EUROPEA CHE
STABILISCE MISURE EQUIVALENTI A QUELLE DEFINITE NELLA
DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI
REDDITI DA RISPARMIO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DI INTERESSI**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Comunità Europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 2015, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, dell'Allegato IV, del Protocollo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 gennaio 2016/1715 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini

AMENDING PROTOCOL
TO THE AGREEMENT BETWEEN
THE REPUBLIC OF SAN MARINO
AND THE EUROPEAN COMMUNITY
PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE
LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC
ON TAXATION OF SAVINGS INCOME
IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS

THE REPUBLIC OF SAN MARINO, hereinafter referred to as "San Marino",

and

THE EUROPEAN UNION, hereinafter referred to as "the Union",

both hereinafter referred to as "Contracting Party" or, jointly, as "Contracting Parties",

WITH A VIEW TO implementing the OECD Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information, hereinafter referred to as "Global Standard", within a framework of cooperation which takes account of the legitimate interests of both Contracting Parties,

WHEREAS the Contracting Parties share a common interest in improving their relationship and enhancing cooperation between them, as shown by the recent opening of negotiations on an Association Agreement providing for the possibility of San Marino joining the European Union internal market and its four fundamental freedoms, and cooperation in other areas,

WHEREAS the Contracting Parties have a longstanding and close relationship with respect to mutual assistance in tax matters, in particular on the application of measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments¹, and desire to improve international tax compliance by further building on that relationship,

¹ OJ EU L 157, 26.6.2003, p. 38.

WHEREAS the Contracting Parties desire to come to an agreement to improve international tax compliance based on reciprocal automatic exchange of information subject to certain confidentiality and other protections, including provisions limiting the use of the information exchanged,

WHEREAS Article 13 of the Agreement between the European Community and the Republic of San Marino providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments¹ in the form prior to its amendment by this Amending Protocol, which currently provides for exchange of information upon request limited to conduct constituting tax fraud and the like should be aligned to the OECD standard on transparency and exchange of information in tax matters,

WHEREAS Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data² lays down specific data protection rules in the European Union which also apply to the exchanges of information covered by the Agreement as amended by this Amending Protocol,

WHEREAS Law no. 70 of 23 May 1995³, devoted to the "Reform of Law no. 27 of 1 March 1983" on Collection, Elaboration and Use of Computerized Personal Data, regulates the protection of personal data in San Marino,

¹ OJ EU L 381, 28.12.2004, p. 33.

² OJ EU L 281, 23.11.1995, p. 31.

³ *Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino*, 1.6.1995.

WHEREAS the European Commission has, so far, not adopted a decision pursuant to Article 25(6) of Directive 95/46/EC finding that San Marino is a country that ensures an adequate level of protection of personal data,

WHEREAS both parties commit to implementing and observing specific data protection safeguards as included in the Agreement as amended by this Protocol, including Annex III,

WHEREAS Reporting Financial Institutions, sending Competent Authorities and receiving Competent Authorities, as data controllers, should retain information processed in accordance with the Agreement as amended by this Amending Protocol for no longer than necessary to achieve the purposes thereof. Given the differences in Member States' and San Marino's legislation, the maximum retention period should be set by reference to the statute of limitations provided by each data controller's domestic tax legislation,

WHEREAS the categories of Reporting Financial Institutions and Reportable Accounts covered by the Agreement as amended by this Amending Protocol are designed to limit the opportunities for taxpayers to avoid being reported by shifting assets to Financial Institutions or investing in financial products that are outside the scope of the Agreement as amended by this Amending Protocol.

However, certain Financial Institutions and accounts that present a low risk of being used to evade tax should be excluded from the scope. Thresholds should not be generally included as they could easily be circumvented by splitting accounts into different Financial Institutions. The financial information which is required to be reported and exchanged should concern not only all relevant income (interests, dividends and similar types of income) but also account balances and sale proceeds from Financial Assets, in order to address situations where a taxpayer seeks to hide capital that in itself represents income or assets with regard to which tax has been evaded. Therefore, the processing of information under the Agreement as amended by this Amending Protocol is necessary for and proportionate to the purpose of enabling Member States' and San Marino's tax administrations to correctly and unequivocally identify the taxpayers concerned, to administer and enforce their tax laws in cross-border situations, to assess the likelihood of tax evasion being perpetrated and to avoid unnecessary further investigations,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

The Agreement between the European Community and the Republic of San Marino providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments (hereinafter referred to as the "Agreement") shall be amended as follows:

- (1) The title shall be replaced by:

"Agreement between the European Union and the Republic of San Marino on the automatic exchange of financial account information to improve international tax compliance"

- (2) Articles 1 to 21 shall be replaced by:

"ARTICLE 1

Definitions

1. For the purposes of this Agreement:

- (a) "European Union" means the Union as established by the Treaty on European Union and includes the territories in which the Treaty on the Functioning of the European Union is applied under the conditions laid down in that latter Treaty.

- (b) "Member State" means a Member State of the European Union.
- (c) "San Marino" means the Republic of San Marino.
- (d) "Competent Authorities of San Marino" and "Competent Authorities of the Member States" means the authorities listed in Annex IV, under (a) and under (b) to (ac) respectively. Annex IV shall form an integral part of this Agreement. The list of Competent Authorities in Annex IV may be amended by simple notification of the other Contracting Party by San Marino for the authority referred to in (a) therein and by the European Union for the authorities referred to in (b) to (ac) therein.
- (e) "Member State Financial Institution" means (i) any Financial Institution that is resident in a Member State, excluding any branch of that Financial Institution that is located outside that Member State, and (ii) any branch of a Financial Institution that is not resident in that Member State, if that branch is located in that Member State.
- (f) "San Marino Financial Institution" means (i) any Financial Institution that is resident in San Marino, excluding any branch of that Financial Institution that is located outside San Marino, and (ii) any branch of a Financial Institution that is not resident in San Marino, if that branch is located in San Marino.
- (g) "Reporting Financial Institution" means any Member State Financial Institution or San Marino Financial Institution, as the context requires, that is not a Non-Reporting Financial Institution.

- (h) "Reportable Account" means a Member State Reportable Account or a San Marino Reportable Account, as the context requires, provided it has been identified as such pursuant to due diligence procedures, consistent with Annexes I and II, in place in that Member State or San Marino.
- (i) "Member State Reportable Account" means a Financial Account that is maintained by a San Marino Reporting Financial Institution and held by one or more Member State Persons that are Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that is a Member State Reportable Person.
- (j) "San Marino Reportable Account" means a Financial Account that is maintained by a Member State Reporting Financial Institution and held by one or more San Marino Persons that are Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that is a San Marino Reportable Person.
- (k) "Member State Person" means an individual or Entity that is identified by a San Marino Reporting Financial Institution as resident in a Member State pursuant to due diligence procedures consistent with Annex I and II, or an estate of a decedent that was a resident of a Member State.
- (l) "San Marino Person" means an individual or Entity that is identified by a Member State Reporting Financial Institution as resident in San Marino pursuant to due diligence procedures consistent with Annexes I and II, or an estate of a decedent that was a resident of San Marino.

2. Any capitalised term not otherwise defined in this Agreement will have the meaning that it has at that time, (i) for Member States, under Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation¹ or, where applicable, the domestic law of the Member State applying this Agreement, and (ii) for San Marino, under its domestic law, such meaning being consistent with the meaning set forth in Annexes I and II.

Any term not otherwise defined in this Agreement or in Annexes I, II or III will unless the context otherwise requires or the Competent Authority of a Member State and the Competent Authority of San Marino agree to a common meaning as provided for in Article 7 (as permitted by domestic law), have the meaning that it has at that time under the law of the jurisdiction concerned applying this Agreement, (i) for Member States, under Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation or, where applicable, the domestic law of the Member State concerned, and (ii) for San Marino, under its domestic law, any meaning under the applicable tax laws of the jurisdiction concerned (being a Member State or San Marino) prevailing over a meaning given to the term under other laws of that jurisdiction.

¹ OJ EU L 64, 11.3.2011, p. 1.

ARTICLE 2

Automatic Exchange of Information with Respect to Reportable Accounts

1. Pursuant to the provisions of this Article and subject to the applicable reporting and due diligence rules consistent with Annexes I and II, which shall form an integral part of this Agreement, the Competent Authority of San Marino will annually exchange with each of the Member States' Competent Authorities and each of the Member States' Competent Authorities will annually exchange with the Competent Authority of San Marino on an automatic basis the information obtained pursuant to such rules and specified in paragraph 2.
2. The information to be exchanged is, in the case of a Member State with respect to each San Marino Reportable Account, and in the case of San Marino with respect to each Member State Reportable Account:
 - (a) the name, address, TIN and date and place of birth (in the case of an individual) of each Reportable Person that is an Account Holder of the account and, in the case of any Entity that is an Account Holder and that, after application of due diligence procedures consistent with Annexes I and II, is identified as having one or more Controlling Persons that is a Reportable Person, the name, address, and TIN of the Entity and the name, address, TIN and date and place of birth of each Reportable Person;
 - (b) the account number (or functional equivalent in the absence of an account number);
 - (c) the name and identifying number (if any) of the Reporting Financial Institution;

- (d) the account balance or value (including, in the case of a Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract, the Cash Value or surrender value) as of the end of the relevant calendar year or other appropriate reporting period or, if the account was closed during such year or period, the closure of the account;
- (e) in the case of any Custodial Account:
 - (i) the total gross amount of interest, the total gross amount of dividends, and the total gross amount of other income generated with respect to the assets held in the account, in each case paid or credited to the account (or with respect to the account) during the calendar year or other appropriate reporting period; and
 - (ii) the total gross proceeds from the sale or redemption of Financial Assets paid or credited to the account during the calendar year or other appropriate reporting period with respect to which the Reporting Financial Institution acted as a custodian, broker, nominee, or otherwise as an agent for the Account Holder;
- (f) in the case of any Depository Account, the total gross amount of interest paid or credited to the account during the calendar year or other appropriate reporting period; and
- (g) in the case of any account not described in subparagraph 2(e) or (f), the total gross amount paid or credited to the Account Holder with respect to the account during the calendar year or other appropriate reporting period with respect to which the Reporting Financial Institution is the obligor or debtor, including the aggregate amount of any redemption payments made to the Account Holder during the calendar year or other appropriate reporting period.

ARTICLE 3

Time and Manner of Automatic Exchange of Information

1. For the purposes of the exchange of information in Article 2, the amount and characterisation of payments made with respect to a Reportable Account may be determined in accordance with the principles of the tax laws of the jurisdiction (being a Member State or San Marino) exchanging the information.
2. For the purposes of the exchange of information in Article 2, the information exchanged shall identify the currency in which each relevant amount is denominated.
3. With respect to paragraph 2 of Article 2, information is to be exchanged between San Marino on the one hand and all Member States, except Austria, on the other, with respect to 2016 and all subsequent years and will be exchanged within nine months of the end of the calendar year to which the information relates. Information is to be exchanged between San Marino on the one hand and Austria, on the other, with respect to 2017 and all subsequent years and will be exchanged within nine months of the end of the calendar year to which the information relates.

Notwithstanding the first subparagraph, San Marino Financial Institutions shall apply the reporting and due diligence rules consistent with Annexes I and II with regard to Reportable Persons from all Member States, including Austria, in accordance with the timelines provided for therein.

4. The Competent Authorities will automatically exchange the information described in Article 2 in a common reporting standard schema in Extensible Markup Language.
5. The Competent Authorities will agree on one or more methods for data transmission including encryption standards.

ARTICLE 4

Cooperation on Compliance and Enforcement

The Competent Authority of a Member State will notify the Competent Authority of San Marino and the Competent Authority of San Marino will notify the Competent Authority of a Member State when the first-mentioned (notifying) Competent Authority has reason to believe that an error may have led to incorrect or incomplete information reporting under Article 2 or there is non-compliance by a Reporting Financial Institution with the applicable reporting requirements and due diligence procedures consistent with Annexes I and II. The notified Competent Authority will take all appropriate measures available under its domestic law to address the errors or non-compliance described in the notice.

ARTICLE 5

Exchange of Information upon Request

1. Notwithstanding the provisions of Article 2 and of any other agreement providing for information exchange upon request between San Marino and any Member State, the Competent Authority of San Marino and the Competent Authority of any Member State shall exchange upon request such information as is foreseeably relevant for carrying out this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of San Marino and the Member States, or of their political subdivisions or local authorities, in so far as the taxation under such domestic laws is not contrary to an applicable double taxation agreement between San Marino and the Member State concerned.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 of this Article and of Article 6 be construed so as to impose on San Marino or on a Member State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of San Marino or that Member State, respectively;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of San Marino or that Member State, respectively;

- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

3. If information is requested by a Member State or by San Marino acting as the requesting jurisdiction in accordance with this Article, San Marino or the Member State acting as the requested jurisdiction shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that requested jurisdiction may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 2 but in no case shall such limitations be construed to permit the requested jurisdiction to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

4. In no case shall the provisions of paragraph 2 be construed to permit San Marino or a Member State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

5. The Competent Authorities will agree on the standard forms to be used as well as on one or more methods for data transmission including encryption standards.

ARTICLE 6

Confidentiality and Personal Data Protection Safeguards

1. In addition to the confidentiality rules and other safeguards outlined in this Agreement, including those outlined in Annex III, the collection and exchange of information pursuant to this Agreement shall be subject, (i) for Member States, to the laws and regulations of Member States implementing Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and, (ii) for San Marino, to the provisions of Law no. 70 of 23 May 1995¹, devoted to the "Reform of Law no. 27 of 1 March 1983" on Collection, Elaboration and Use of Computerized Personal Data.

Member States shall, for the purpose of the correct application of Article 5, restrict the scope of the obligations and rights provided for in Article 10, Article 11(1), Articles 12 and 21 of Directive 95/46/EC to the extent required in order to safeguard the interests referred to in Article 13(1)(e) of that Directive. San Marino shall take equivalent measures under its law.

Each Member State and San Marino shall ensure that each Reporting Financial Institution under their jurisdiction informs each individual Reportable Person concerned that the information relating to him referred to in Article 2 will be collected and transferred in accordance with this Agreement and shall ensure that the Reporting Financial Institution provides to that individual all information that he is entitled to under its domestic data protection legislation, and at least the following:

- (a) the purpose of the processing of his personal data;

¹ *Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino*, 1.6.1995.

- (b) the legal basis of the processing operation;
- (c) the recipients of his personal data;
- (d) the identity of the data controllers;
- (e) the time-limits for storing the data;
- (f) the existence of the right to request access to, rectification and erasure of his personal data from the controller;
- (g) the right to seek administrative and/or judicial redress and the procedure to do so;
- (h) the right to have recourse to the competent data protection supervisory authority or authorities and the relevant contact details.

This information shall be provided in sufficient time for the individual to exercise his data protection rights and, in any case, before the Reporting Financial Institution concerned reports the information referred to in Article 2 to the competent authority of its jurisdiction of residence (being a Member State or San Marino).

Member States and San Marino shall ensure that each individual Reportable Person is notified of a breach of security with regard to his data when that breach is likely to adversely affect the protection of his personal data or privacy.

2. Information processed in accordance with this Agreement shall be retained for no longer than necessary to achieve the purposes of this Agreement and, in any case, in accordance with each data controller's domestic rules on statute of limitations.

Reporting Financial Institutions and the competent authorities of each Member State and San Marino shall be considered to be data controllers, each with respect to the personal data it processes under this Agreement. The data controllers shall be responsible for ensuring compliance with the personal data protection safeguards set out in this Agreement and for the respect of the rights of the data subjects.

3. Any information obtained by a jurisdiction (being a Member State or San Marino) under this Agreement shall be treated as confidential and protected in the same manner as information obtained under the domestic laws and regulations of that jurisdiction and, to the extent necessary for the protection of personal data, in accordance with the safeguards which may be specified by the jurisdiction supplying the information as required under its domestic laws and regulations.

4. Such information shall in any case be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative or supervisory bodies) concerned with the assessment, collection or recovery of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to taxes of that jurisdiction (being a Member State or San Marino), or the oversight of these. Only the persons or authorities mentioned above may use the information only for purposes set out in this paragraph. They may, notwithstanding other provisions of this Article, disclose it in public court proceedings or in judicial decisions relating to such taxes.

5. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs, information received by a jurisdiction (being a Member State or San Marino) may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws, including those on the protection of personal data, of the supplying jurisdiction (being, respectively, San Marino or a Member State) and when the Competent Authority of that jurisdiction authorises such use. Information provided by a jurisdiction (being a Member State or San Marino) to another jurisdiction (being, respectively, San Marino or a Member State) may be transmitted by the latter to a third jurisdiction (being another Member State), subject to the safeguards provided for under this Article and to prior authorisation by the Competent Authority of the first-mentioned jurisdiction from which the information originated.

Information provided by one Member State to another Member State under its applicable law implementing Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation may be transmitted to San Marino subject to prior authorisation by the Competent Authority of the Member State from which the information originated.

6. Each Competent Authority of a Member State or San Marino will immediately notify the other Competent Authority, i.e. that of San Marino or of the Member State concerned, regarding any breach of confidentiality or failure of data protection safeguards or any other breaches of data protection rules and any sanctions and remedial actions consequently imposed.

ARTICLE 7

Consultations and suspension of this Agreement

1. If any difficulties in the implementation or interpretation of this Agreement arise, any of the Competent Authorities of San Marino or a Member State may request consultations between the Competent Authority of San Marino and one or more of the Competent Authorities of Member States to develop appropriate measures to ensure that this Agreement is fulfilled. Those Competent Authorities shall immediately notify the European Commission and the Competent Authorities of the other Member States of the results of their consultations. In relation to issues of interpretation, the European Commission may take part in consultations at the request of any of the Competent Authorities.

2. If the consultation relates to significant non-compliance with the provisions of this Agreement, and the procedure described in paragraph 1 does not provide for an adequate settlement, the Competent Authority of a Member State or San Marino may suspend the exchange of information under this Agreement towards, respectively, San Marino or a specific Member State, by giving notice in writing to the other Competent Authority concerned. Such suspension will have immediate effect. For the purposes of this paragraph, significant non-compliance includes, but is not limited to, non-compliance with the confidentiality and data safeguard provisions of this agreement, including Annex III, of Directive 95/46/EC and of Law no. 70 of 23 May 1995, devoted to the "Reform of Law no. 27 of 1 March 1983" on Collection, Elaboration and Use of Computerized Personal Data, as applicable, a failure by the Competent Authority of a Member State or San Marino to provide timely or adequate information as required under this Agreement, defining the status of Entities or accounts as Non-Reporting Financial Institutions and Excluded Accounts in a manner that frustrates the purposes of this Agreement.

ARTICLE 8

Amendments

1. The Contracting Parties shall consult each other on each occasion when an important change is adopted at OECD level to any of the elements of the Global Standard or – if deemed necessary by the Contracting Parties – in order to improve the technical functioning of this Agreement or to assess and reflect other international developments. The consultations shall be held within one month of a request by either Contracting Party or as soon as possible in urgent cases.
2. On the basis of such a contact, the Contracting Parties may consult each other in order to examine whether changes to this Agreement are necessary.
3. For the purposes of the consultations referred to in paragraphs 1 and 2, each Contracting Party shall inform the other Contracting Party of possible developments which could affect the proper functioning of this Agreement. This shall also include any relevant agreement between one of the Contracting Parties and a third State.
4. Following the consultations, this Agreement may be amended by means of a protocol or a new agreement between the Contracting Parties.

5. Where a Contracting Party has implemented a change, adopted by the OECD, to the Global Standard, and wishes to make a corresponding change to Annexes I and/or II to this Agreement, it shall notify the other Contracting Party thereof. A consultation procedure between the Contracting Parties shall take place within one month from the notification. Notwithstanding paragraph 4, where the Contracting Parties reach a consensus within this consultation procedure on the change that should be made to Annexes I and/or II to this Agreement, and for the period of time necessary for implementation of the change by a formal amendment of this Agreement, the Contracting Party that requested the change may provisionally apply the revised version of Annexes I and/or II to this Agreement, as endorsed by the consultation procedure, as of the first day of January of the year following the conclusion of the aforementioned procedure.

A Contracting Party is considered as having implemented a change, adopted by the OECD, to the Global Standard:

- (a) for Member States: when the change has been incorporated in Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation;
- (b) for San Marino: when the change has been incorporated into domestic legislation.

ARTICLE 9

Termination

Either Contracting Party may terminate this Agreement by giving notice of termination in writing to the other Contracting Party. Such termination will become effective on the first day of the month following the expiration of a period of 12 months after the date of the notice of termination. In the event of termination, all information previously received under this Agreement will remain confidential and subject, (i) for Member States, to the provisions of Member States' laws and regulations implementing Directive 95/46/EC and (ii) for San Marino, to the provisions of Law no. 70 of 23 May 1995, devoted to the "Reform of Law no. 27 of 1 March 1983" on Collection, Elaboration and Use of Computerized Personal Data, and, in both cases, to the specific data protection safeguards set out in this Agreement, including those contained in Annex III.

ARTICLE 10

Territorial Scope

This Agreement shall apply, on the one hand, to the territories of the Member States in which the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union are applied and under the conditions laid down in those Treaties and, on the other hand, to the territory of San Marino."

- (3) the Annexes shall be replaced by:

"ANNEX I

COMMON STANDARD ON REPORTING AND DUE DILIGENCE FOR FINANCIAL
ACCOUNT INFORMATION ("COMMON REPORTING STANDARD")

SECTION I

GENERAL REPORTING REQUIREMENTS

A. Subject to paragraphs C to E, each Reporting Financial Institution must report to the Competent Authority of its jurisdiction (being a Member State or San Marino) the following information with respect to each Reportable Account of such Reporting Financial Institution:

1. the name, address, jurisdiction(s) of residence (being a Member State or San Marino), TIN(s) and date and place of birth (in the case of an individual) of each Reportable Person that is an Account Holder of the account and, in the case of any Entity that is an Account Holder and that, after application of the due diligence procedures consistent with Sections V, VI and VII, is identified as having one or more Controlling Persons that is a Reportable Person, the name, address, jurisdiction(s) (being a Member State, San Marino or other jurisdiction) of residence and TIN(s) of the Entity and the name, address, jurisdiction(s) (being a Member State or San Marino of residence, TIN(s) and date and place of birth of each Reportable Person;
2. the account number (or functional equivalent in the absence of an account number);

3. the name and identifying number (if any) of the Reporting Financial Institution;
4. the account balance or value (including, in the case of a Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract, the Cash Value or surrender value) as of the end of the relevant calendar year or other appropriate reporting period or, if the account was closed during such year or period, the closure of the account;
5. in the case of any Custodial Account:
 - (a) the total gross amount of interest, the total gross amount of dividends, and the total gross amount of other income generated with respect to the assets held in the account, in each case paid or credited to the account (or with respect to the account) during the calendar year or other appropriate reporting period; and
 - (b) the total gross proceeds from the sale or redemption of Financial Assets paid or credited to the account during the calendar year or other appropriate reporting period with respect to which the Reporting Financial Institution acted as a custodian, broker, nominee, or otherwise as an agent for the Account Holder;
6. in the case of any Depository Account, the total gross amount of interest paid or credited to the account during the calendar year or other appropriate reporting period; and

7. in the case of any account not described in subparagraph A(5) or (6), the total gross amount paid or credited to the Account Holder with respect to the account during the calendar year or other appropriate reporting period with respect to which the Reporting Financial Institution is the obligor or debtor, including the aggregate amount of any redemption payments made to the Account Holder during the calendar year or other appropriate reporting period.

B. The information reported must identify the currency in which each amount is denominated.

C. Notwithstanding subparagraph A(1), with respect to each Reportable Account that is a Preexisting Account, the TIN(s) or date of birth is not required to be reported if such TIN(s) or date of birth is not in the records of the Reporting Financial Institution and is not otherwise required to be collected by such Reporting Financial Institution under domestic law or any European Union legal instrument (if applicable). However, a Reporting Financial Institution is required to use reasonable efforts to obtain the TIN(s) and date of birth with respect to Preexisting Accounts by the end of the second calendar year following the year in which Preexisting Accounts were identified as Reportable Accounts.

D. Notwithstanding subparagraph A(1), the TIN is not required to be reported if a TIN is not issued by the relevant Member State, San Marino or other jurisdiction of residence.

E. Notwithstanding subparagraph A(1), the place of birth is not required to be reported unless the Reporting Financial Institution is otherwise required to obtain and report it under domestic law and it is available in the electronically searchable data maintained by the Reporting Financial Institution.

SECTION II

GENERAL DUE DILIGENCE REQUIREMENTS

A. An account is treated as a Reportable Account beginning as of the date it is identified as such pursuant to the due diligence procedures in Sections II to VII and, unless otherwise provided, information with respect to a Reportable Account must be reported annually in the calendar year following the year to which the information relates.

B. The balance or value of an account is determined as of the last day of the calendar year or other appropriate reporting period.

C. Where a balance or value threshold is to be determined as of the last day of a calendar year, the relevant balance or value must be determined as of the last day of the reporting period that ends with or within that calendar year.

D. Each Member State or San Marino may allow Reporting Financial Institutions to use service providers to fulfil the reporting and due diligence obligations imposed on such Reporting Financial Institutions, as contemplated in domestic law, but those obligations shall remain the responsibility of the Reporting Financial Institutions.

E. Each Member State or San Marino may allow Reporting Financial Institutions to apply the due diligence procedures for New Accounts to Preexisting Accounts, and the due diligence procedures for High Value Accounts to Lower Value Accounts. Where a Member State or San Marino allows New Account due diligence procedures to be used for Preexisting Accounts, the rules otherwise applicable to Preexisting Accounts continue to apply.

SECTION III

DUE DILIGENCE FOR PREEXISTING INDIVIDUAL ACCOUNTS

A. Introduction. The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among Preexisting Individual Accounts.

B. Lower Value Accounts. The following procedures apply with respect to Lower Value Accounts.

1. Residence Address. If the Reporting Financial Institution has in its records a current residence address for the individual Account Holder based on Documentary Evidence, the Reporting Financial Institution may treat the individual Account Holder as being a resident for tax purposes of the Member State or San Marino or other jurisdiction in which the address is located for purposes of determining whether such individual Account Holder is a Reportable Person.

2. Electronic Record Search. If the Reporting Financial Institution does not rely on a current residence address for the individual Account Holder based on Documentary Evidence as set forth in subparagraph B(1), the Reporting Financial Institution must review electronically searchable data maintained by the Reporting Financial Institution for any of the following indicia and apply subparagraphs B(3) to (6):

- (a) identification of the Account Holder as a resident of a Reportable Jurisdiction;
- (b) current mailing or residence address (including a post office box) in a Reportable Jurisdiction;
- (c) one or more telephone numbers in a Reportable Jurisdiction and no telephone number in the Republic of San Marino or the Member State of the Reporting Financial Institution, as the context requires;
- (d) standing instructions (other than with respect to a Depository Account) to transfer funds to an account maintained in a Reportable Jurisdiction;
- (e) currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with an address in a Reportable Jurisdiction; or
- (f) a "hold mail" instruction or "in-care-of" address in a Reportable Jurisdiction if the Reporting Financial Institution does not have any other address on file for the Account Holder.

3. If none of the indicia listed in subparagraph B(2) are discovered in the electronic search, then no further action is required until there is a change in circumstances that results in one or more indicia being associated with the account, or the account becomes a High Value Account.

4. If any of the indicia listed in subparagraphs B(2)(a) to (e) are discovered in the electronic search, or if there is a change in circumstances that results in one or more indicia being associated with the account, then the Reporting Financial Institution must treat the Account Holder as a resident for tax purposes of each Reportable Jurisdiction for which an indicium is identified, unless it elects to apply subparagraph B(6) and one of the exceptions in that subparagraph applies with respect to that account.

5. If a "hold mail" instruction or "in-care-of" address is discovered in the electronic search and no other address and none of the other indicia listed in subparagraphs B(2)(a) to (e) are identified for the Account Holder, the Reporting Financial Institution must, in the order most appropriate to the circumstances, apply the paper record search described in subparagraph C(2), or seek to obtain from the Account Holder a self-certification or Documentary Evidence to establish the residence(s) for tax purposes of such Account Holder. If the paper search fails to establish an indicium and the attempt to obtain the self-certification or Documentary Evidence is not successful, the Reporting Financial Institution must report the account to the Competent Authority of its Member State or San Marino, as the context requires, as an undocumented account.

6. Notwithstanding a finding of indicia under subparagraph B(2), a Reporting Financial Institution is not required to treat an Account Holder as a resident of a Reportable Jurisdiction if:

- (a) the Account Holder information contains a current mailing or residence address in the Reportable Jurisdiction, one or more telephone numbers in that Reportable Jurisdiction (and no telephone number in San Marino or the Member State of the Reporting Financial Institution, as the context requires) or standing instructions (with respect to Financial Accounts other than Depository Accounts) to transfer funds to an account maintained in a Reportable Jurisdiction, and the Reporting Financial Institution obtains, or has previously reviewed and maintains a record of:
 - (i) a self-certification from the Account Holder of the jurisdiction(s) of residence (being a Member State, San Marino or other jurisdictions) of such Account Holder that does not include such Reportable Jurisdiction; and
 - (ii) Documentary Evidence establishing the Account Holder's non-reportable status;

- (b) the Account Holder information contains a currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with an address in the Reportable Jurisdiction, and the Reporting Financial Institution obtains, or has previously reviewed and maintains a record of:
 - (i) a self-certification from the Account Holder of the jurisdiction(s) of residence (being a Member State, San Marino or other jurisdictions) of such Account Holder that does not include such Reportable Jurisdiction; or
 - (ii) Documentary Evidence establishing the Account Holder's non-reportable status.

C. Enhanced Review Procedures for High Value Accounts. The following enhanced review procedures apply with respect to High Value Accounts.

1. Electronic Record Search. With respect to High Value Accounts, the Reporting Financial Institution must review electronically searchable data maintained by the Reporting Financial Institution for any of the indicia described in subparagraph B(2).

2. Paper Record Search. If the Reporting Financial Institution's electronically searchable databases include fields for, and capture, all of the information described in, subparagraph C(3), then a further paper record search is not required. If the electronic databases do not capture all of that information, then with respect to a High Value Account, the Reporting Financial Institution must also review the current customer master file and, to the extent not contained in the current customer master file, the following documents associated with the account and obtained by the Reporting Financial Institution within the last five years for any of the indicia described in subparagraph B(2):

- (a) the most recent Documentary Evidence collected with respect to the account;
- (b) the most recent account opening contract or documentation;
- (c) the most recent documentation obtained by the Reporting Financial Institution pursuant to AML/KYC Procedures or for other regulatory purposes;
- (d) any power of attorney or signature authority forms currently in effect; and
- (e) any standing instructions (other than with respect to a Depository Account) to transfer funds currently in effect.

3. Exception To The Extent Databases Contain Sufficient Information. A Reporting Financial Institution is not required to perform the paper record search described in subparagraph C(2) to the extent the Reporting Financial Institution's electronically searchable information includes the following:

- (a) the Account Holder's residence status;
- (b) the Account Holder's residence address and mailing address currently on file with the Reporting Financial Institution;
- (c) the Account Holder's telephone number(s) currently on file, if any, with the Reporting Financial Institution;
- (d) in the case of Financial Accounts other than Depository Accounts, whether there are standing instructions to transfer funds in the account to another account (including an account at another branch of the Reporting Financial Institution or another Financial Institution);
- (e) whether there is a current "in-care-of" address or "hold mail" instruction for the Account Holder; and
- (f) whether there is any power of attorney or signatory authority for the account.

4. Relationship Manager Inquiry for Actual Knowledge. In addition to the electronic and paper record searches described in subparagraphs C(1) and (2), the Reporting Financial Institution must treat as a Reportable Account any High Value Account assigned to a relationship manager (including any Financial Accounts aggregated with that High Value Account) if the relationship manager has actual knowledge that the Account Holder is a Reportable Person.

5. Effect of Finding Indicia.

- (a) If none of the indicia listed in subparagraph B(2) are discovered in the enhanced review of High Value Accounts described in paragraph C, and the account is not identified as held by a Reportable Person in subparagraph C(4), then further action is not required until there is a change in circumstances that results in one or more indicia being associated with the account.
- (b) If any of the indicia listed in subparagraphs B(2)(a) to (e) are discovered in the enhanced review of High Value Accounts described in paragraph C, or if there is a subsequent change in circumstances that results in one or more indicia being associated with the account, then the Reporting Financial Institution must treat the account as a Reportable Account with respect to each Reportable Jurisdiction for which an indicium is identified unless it elects to apply subparagraph B(6) and one of the exceptions in that subparagraph applies with respect to that account.

- (c) If a "hold mail" instruction or "in-care-of" address is discovered in the enhanced review of High Value Accounts described in paragraph C, and no other address and none of the other indicia listed in subparagraphs B(2)(a) to (e) are identified for the Account Holder, the Reporting Financial Institution must obtain from such Account Holder a self-certification or Documentary Evidence to establish the residence(s) for tax purposes of the Account Holder. If the Reporting Financial Institution cannot obtain such self-certification or Documentary Evidence, it must report the account to the Competent Authority of its Member State or San Marino, as the context requires, as an undocumented account.

6. If a Preexisting Individual Account is not a High Value Account as of 31 December 2015, but becomes a High Value Account as of the last day of a subsequent calendar year, the Reporting Financial Institution must complete the enhanced review procedures described in paragraph C with respect to such account within the calendar year following the year in which the account becomes a High Value Account. If based on that review, such account is identified as a Reportable Account, the Reporting Financial Institution must report the required information about such account with respect to the year in which it is identified as a Reportable Account and subsequent years on an annual basis, unless the Account Holder ceases to be a Reportable Person.

7. Once a Reporting Financial Institution applies the enhanced review procedures described in paragraph C to a High Value Account, the Reporting Financial Institution is not required to re-apply such procedures, other than the relationship manager inquiry described in subparagraph C(4), to the same High Value Account in any subsequent year unless the account is undocumented where the Reporting Financial Institution should re-apply them annually until such account ceases to be undocumented.

8. If there is a change of circumstances with respect to a High Value Account that results in one or more indicia described in subparagraph B(2) being associated with the account, then the Reporting Financial Institution must treat the account as a Reportable Account with respect to each Reportable Jurisdiction for which an indicium is identified unless it elects to apply subparagraph B(6) and one of the exceptions in that subparagraph applies with respect to that account.

9. A Reporting Financial Institution must implement procedures to ensure that a relationship manager identifies any change in circumstances of an account. For example, if a relationship manager is notified that the Account Holder has a new mailing address in a Reportable Jurisdiction, the Reporting Financial Institution is required to treat the new address as a change in circumstances and, if it elects to apply subparagraph B(6), is required to obtain the appropriate documentation from the Account Holder.

D. Review of Preexisting High Value Individual Accounts must be completed by 31 December 2016. Review of Preexisting Lower Value Individual Accounts must be completed by 31 December 2017.

E. Any Preexisting Individual Account that has been identified as a Reportable Account under this Section must be treated as a Reportable Account in all subsequent years, unless the Account Holder ceases to be a Reportable Person.

SECTION IV

DUE DILIGENCE FOR NEW INDIVIDUAL ACCOUNTS

The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among New Individual Accounts.

A. With respect to New Individual Accounts, upon account opening, the Reporting Financial Institution must obtain a self-certification, which may be part of the account opening documentation, that allows the Reporting Financial Institution to determine the Account Holder's residence(s) for tax purposes and confirm the reasonableness of such self-certification based on the information obtained by the Reporting Financial Institution in connection with the opening of the account, including any documentation collected pursuant to AML/KYC Procedures.

B. If the self-certification establishes that the Account Holder is resident for tax purposes in a Reportable Jurisdiction, the Reporting Financial Institution must treat the account as a Reportable Account and the self-certification must also include the Account Holder's TIN with respect to such Reportable Jurisdiction (subject to paragraph D of Section I) and date of birth.

C. If there is a change of circumstances with respect to a New Individual Account that causes the Reporting Financial Institution to know, or have reason to know, that the original self-certification is incorrect or unreliable, the Reporting Financial Institution cannot rely on the original self-certification and must obtain a valid self-certification that establishes the residence(s) for tax purposes of the Account Holder.

SECTION V

DUE DILIGENCE FOR PREEXISTING ENTITY ACCOUNTS

The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among Preexisting Entity Accounts.

A. Entity Accounts Not Required to Be Reviewed, Identified or Reported. Unless the Reporting Financial Institution elects otherwise, either with respect to all Preexisting Entity Accounts or, separately, with respect to any clearly identified group of such accounts, a Preexisting Entity Account with an aggregate account balance or value that does not exceed, as of 31 December 2015, an amount denominated in the domestic currency of each Member State or San Marino and corresponding to USD 250 000, is not required to be reviewed, identified, or reported as a Reportable Account until the aggregate account balance or value exceeds that amount as of the last day of any subsequent calendar year.

B. Entity Accounts Subject to Review. A Preexisting Entity Account that has an aggregate account balance or value that exceeds, as of 31 December 2015, an amount denominated in the domestic currency of each Member State or San Marino and corresponding to USD 250 000, and a Preexisting Entity Account that does not exceed, as of 31 December 2015, that amount but the aggregate account balance or value of which exceeds such amount as of the last day of any subsequent calendar year, must be reviewed in accordance with the procedures set forth in paragraph D.

C. Entity Accounts With Respect to Which Reporting Is Required. With respect to Preexisting Entity Accounts described in paragraph B, only accounts that are held by one or more Entities that are Reportable Persons, or by Passive NFEs with one or more Controlling Persons who are Reportable Persons, shall be treated as Reportable Accounts.

D. Review Procedures for Identifying Entity Accounts With Respect to Which Reporting Is Required. For Preexisting Entity Accounts described in paragraph B, a Reporting Financial Institution must apply the following review procedures to determine whether the account is held by one or more Reportable Persons, or by Passive NFEs with one or more Controlling Persons who are Reportable Persons:

1. Determine Whether the Entity Is a Reportable Person.
 - (a) Review information maintained for regulatory or customer relationship purposes (including information collected pursuant to AML/KYC Procedures) to determine whether the information indicates that the Account Holder is resident in a Reportable Jurisdiction. For this purpose, information indicating that the Account Holder is resident in a Reportable Jurisdiction includes a place of incorporation or organisation, or an address in a Reportable Jurisdiction.
 - (b) If the information indicates that the Account Holder is resident in a Reportable Jurisdiction, the Reporting Financial Institution must treat the account as a Reportable Account unless it obtains a self-certification from the Account Holder, or reasonably determines based on information in its possession or that is publicly available, that the Account Holder is not a Reportable Person.

2. Determine Whether the Entity is a Passive NFE with One or More Controlling Persons Who Are Reportable Persons. With respect to an Account Holder of a Preexisting Entity Account (including an Entity that is a Reportable Person), the Reporting Financial Institution must determine whether the Account Holder is a Passive NFE with one or more Controlling Persons who are Reportable Persons. If any of the Controlling Persons of a Passive NFE is a Reportable Person, then the account must be treated as a Reportable Account. In making these determinations the Reporting Financial Institution must follow the guidance in subparagraphs D(2)(a) to (c) in the order most appropriate under the circumstances.

- (a) Determining whether the Account Holder is a Passive NFE. For purposes of determining whether the Account Holder is a Passive NFE, the Reporting Financial Institution must obtain a self-certification from the Account Holder to establish its status, unless it has information in its possession or that is publicly available, based on which it can reasonably determine that the Account Holder is an Active NFE or a Financial Institution other than an Investment Entity described in subparagraph A(6)(b) of Section VIII that is not a Participating Jurisdiction Financial Institution.
- (b) Determining the Controlling Persons of an Account Holder. For the purposes of determining the Controlling Persons of an Account Holder, a Reporting Financial Institution may rely on information collected and maintained pursuant to AML/KYC Procedures.

- (c) Determining whether a Controlling Person of a Passive NFE is a Reportable Person. For the purposes of determining whether a Controlling Person of a Passive NFE is a Reportable Person, a Reporting Financial Institution may rely on:
- (i) information collected and maintained pursuant to AML/KYC Procedures in the case of a Preexisting Entity Account held by one or more NFEs with an aggregate account balance or value that does not exceed an amount denominated in the domestic currency of each Member State or San Marino and corresponding to USD 1 000 000; or
 - (ii) a self-certification from the Account Holder or such Controlling Person of the jurisdiction(s) (being a Member State, San Marino or other jurisdictions) in which the Controlling Person is resident for tax purposes.

E. Timing of Review and Additional Procedures Applicable to Preexisting Entity Accounts.

1. Review of Preexisting Entity Accounts with an aggregate account balance or value that exceeds, as of 31 December 2015, an amount denominated in the domestic currency of each Member State or San Marino and corresponding to USD 250 000, must be completed by 31 December 2017.

2. Review of Preexisting Entity Accounts with an aggregate account balance or value that does not exceed, as of 31 December 2015, an amount denominated in the domestic currency of each Member State or San Marino and corresponding to USD 250 000, but exceeds that amount as of 31 December of a subsequent year, must be completed within the calendar year following the year in which the aggregate account balance or value exceeds such amount.

3. If there is a change of circumstances with respect to a Preexisting Entity Account that causes the Reporting Financial Institution to know, or have reason to know, that the self-certification or other documentation associated with an account is incorrect or unreliable, the Reporting Financial Institution must re-determine the status of the account in accordance with the procedures set forth in paragraph D.

SECTION VI

DUE DILIGENCE FOR NEW ENTITY ACCOUNTS

The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among New Entity Accounts.

A. Review Procedures for Identifying Entity Accounts With Respect to Which Reporting Is Required. For New Entity Accounts, a Reporting Financial Institution must apply the following review procedures to determine whether the account is held by one or more Reportable Persons, or by Passive NFEs with one or more Controlling Persons who are Reportable Persons:

1. Determine Whether the Entity Is a Reportable Person.
 - (a) Obtain a self-certification, which may be part of the account opening documentation, that allows the Reporting Financial Institution to determine the Account Holder's residence(s) for tax purposes and confirm the reasonableness of such self-certification based on the information obtained by the Reporting Financial Institution in connection with the opening of the account, including any documentation collected pursuant to AML/KYC Procedures. If the Entity certifies that it has no residence for tax purposes, the Reporting Financial Institution may rely on the address of the principal office of the Entity to determine the residence of the Account Holder.
 - (b) If the self-certification indicates that the Account Holder is resident in a Reportable Jurisdiction, the Reporting Financial Institution must treat the account as a Reportable Account unless it reasonably determines based on information in its possession or that is publicly available, that the Account Holder is not a Reportable Person with respect to such Reportable Jurisdiction.

2. Determine Whether the Entity is a Passive NFE with One or More Controlling Persons Who Are Reportable Persons. With respect to an Account Holder of a New Entity Account (including an Entity that is a Reportable Person), the Reporting Financial Institution must determine whether the Account Holder is a Passive NFE with one or more Controlling Persons who are Reportable Persons. If any of the Controlling Persons of a Passive NFE is a Reportable Person, then the account must be treated as a Reportable Account. In making these determinations the Reporting Financial Institution must follow the guidance in subparagraphs A(2)(a) to (c) in the order most appropriate under the circumstances.

- (a) Determining whether the Account Holder is a Passive NFE. For purposes of determining whether the Account Holder is a Passive NFE, the Reporting Financial Institution must rely on a self-certification from the Account Holder to establish its status, unless it has information in its possession or that is publicly available, based on which it can reasonably determine that the Account Holder is an Active NFE or a Financial Institution other than an Investment Entity described in subparagraph A(6)(b) of Section VIII that is not a Participating Jurisdiction Financial Institution.
- (b) Determining the Controlling Persons of an Account Holder. For purposes of determining the Controlling Persons of an Account Holder, a Reporting Financial Institution may rely on information collected and maintained pursuant to AML/KYC Procedures.

- (c) Determining whether a Controlling Person of a Passive NFE is a Reportable Person. For purposes of determining whether a Controlling Person of a Passive NFE is a Reportable Person, a Reporting Financial Institution may rely on a self-certification from the Account Holder or such Controlling Person.

SECTION VII

SPECIAL DUE DILIGENCE RULES

The following additional rules apply in implementing the due diligence procedures described above:

- A. Reliance on Self-Certifications and Documentary Evidence. A Reporting Financial Institution may not rely on a self-certification or Documentary Evidence if the Reporting Financial Institution knows or has reason to know that the self-certification or Documentary Evidence is incorrect or unreliable.

B. Alternative Procedures for Financial Accounts Held by Individual Beneficiaries of a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract and for a Group Cash Value Insurance Contract or Group Annuity Contract. A Reporting Financial Institution may presume that an individual beneficiary (other than the owner) of a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract receiving a death benefit is not a Reportable Person and may treat such Financial Account as other than a Reportable Account unless the Reporting Financial Institution has actual knowledge, or reason to know, that the beneficiary is a Reportable Person. A Reporting Financial Institution has reason to know that a beneficiary of a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract is a Reportable Person if the information collected by the Reporting Financial Institution and associated with the beneficiary contains indicia as described in paragraph B of Section III. If a Reporting Financial Institution has actual knowledge, or reason to know, that the beneficiary is a Reportable Person, the Reporting Financial Institution must follow the procedures in paragraph B of Section III.

A Member State or San Marino shall have the option to allow Reporting Financial Institutions to treat a Financial Account that is a member's interest in a Group Cash Value Insurance Contract or Group Annuity Contract as a Financial Account that is not a Reportable Account until the date on which an amount is payable to the employee/certificate holder or beneficiary, if the Financial Account that is a member's interest in a Group Cash Value Insurance Contract or Group Annuity Contract meets the following requirements:

- (a) the Group Cash Value Insurance Contract or Group Annuity Contract is issued to an employer and covers 25 or more employees/certificate holders;

- (b) the employee/certificate holders are entitled to receive any contract value related to their interests and to name beneficiaries for the benefit payable upon the employee's death; and
- (c) the aggregate amount payable to any employee/certificate holder or beneficiary does not exceed an amount denominated in the domestic currency of each Member State or San Marino and corresponding to USD 1 000 000.

The term "Group Cash Value Insurance Contract" means a Cash Value Insurance Contract that (i) provides coverage on individuals who are affiliated through an employer, trade association, labour union, or other association or group; and (ii) charges a premium for each member of the group (or member of a class within the group) that is determined without regard to the individual health characteristics other than age, gender, and smoking habits of the member (or class of members) of the group.

The term "Group Annuity Contract" means an Annuity Contract under which the obligees are individuals who are affiliated through an employer, trade association, labour union, or other association or group.

Before the entry into force of the Amending Protocol signed on 8 December 2015, Member States shall communicate to San Marino and San Marino shall communicate to the European Commission whether they have exercised the option provided for in this paragraph. The European Commission may coordinate the transmission of the communication from Member States to San Marino and the European Commission shall transmit the communication from San Marino to all Member States. All further changes to the exercise of that option by a Member State or San Marino shall be communicated in the same manner.

C. Account Balance Aggregation and Currency Rules.

1. Aggregation of Individual Accounts. For purposes of determining the aggregate balance or value of Financial Accounts held by an individual, a Reporting Financial Institution is required to aggregate all Financial Accounts maintained by the Reporting Financial Institution, or by a Related Entity, but only to the extent that the Reporting Financial Institution's computerised systems link the Financial Accounts by reference to a data element such as client number or TIN, and allow account balances or values to be aggregated. Each holder of a jointly held Financial Account shall be attributed the entire balance or value of the jointly held Financial Account for purposes of applying the aggregation requirements described in this subparagraph.

2. **Aggregation of Entity Accounts.** For purposes of determining the aggregate balance or value of Financial Accounts held by an Entity, a Reporting Financial Institution is required to take into account all Financial Accounts that are maintained by the Reporting Financial Institution, or by a Related Entity, but only to the extent that the Reporting Financial Institution's computerised systems link the Financial Accounts by reference to a data element such as client number or TIN, and allow account balances or values to be aggregated. Each holder of a jointly held Financial Account shall be attributed the entire balance or value of the jointly held Financial Account for purposes of applying the aggregation requirements described in this subparagraph.

3. **Special Aggregation Rule Applicable to Relationship Managers.** For purposes of determining the aggregate balance or value of Financial Accounts held by a person to determine whether a Financial Account is a High Value Account, a Reporting Financial Institution is also required, in the case of any Financial Accounts that a relationship manager knows, or has reason to know, are directly or indirectly owned, controlled, or established (other than in a fiduciary capacity) by the same person, to aggregate all such accounts.

4. **Amounts Read to Include Equivalent in Other Currencies.** All amounts denominated in the domestic currency of each Member State or San Marino shall be read to include equivalent amounts in other currencies, as determined by domestic law.

SECTION VIII

DEFINED TERMS

The following terms have the meanings set forth below:

A. Reporting Financial Institution

1. The term "Reporting Financial Institution" means any Member State Financial Institution or San Marino Financial Institution, as the context requires, that is not a Non-Reporting Financial Institution.
2. The term "Participating Jurisdiction Financial Institution" means (i) any Financial Institution that is resident in a Participating Jurisdiction, but excludes any branch of that Financial Institution that is located outside such Participating Jurisdiction, and (ii) any branch of a Financial Institution that is not resident in a Participating Jurisdiction, if that branch is located in such Participating Jurisdiction.
3. The term "Financial Institution" means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company.

4. The term "Custodial Institution" means any Entity that holds, as a substantial portion of its business, Financial Assets for the account of others. An Entity holds Financial Assets for the account of others as a substantial portion of its business if the Entity's gross income attributable to the holding of Financial Assets and related financial services equals or exceeds 20 % of the Entity's gross income during the shorter of: (i) the three-year period that ends on 31 December (or the final day of a non-calendar year accounting period) prior to the year in which the determination is being made; or (ii) the period during which the Entity has been in existence.

5. The term "Depository Institution" means any Entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business.

6. The term "Investment Entity" means any Entity:

(a) which primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:

(i) trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading;

(ii) individual and collective portfolio management; or

- (iii) otherwise investing, administering, or managing Financial Assets or money on behalf of other persons; or
- (b) the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets, if the Entity is managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or an Investment Entity described in subparagraph A(6)(a).

An Entity is treated as primarily conducting as a business one or more of the activities described in subparagraph A(6)(a), or an Entity's gross income is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets for the purposes of subparagraph A(6)(b), if the Entity's gross income attributable to the relevant activities equals or exceeds 50 % of the Entity's gross income during the shorter of: (i) the three-year period ending on 31 December of the year preceding the year in which the determination is made; or (ii) the period during which the Entity has been in existence. The term "Investment Entity" does not include an Entity that is an Active NFE because that Entity meets any of the criteria in subparagraphs D(9)(d) to (g).

This paragraph shall be interpreted in a manner consistent with similar language set forth in the definition of "financial institution" in the Financial Action Task Force Recommendations.

7. The term "Financial Asset" includes a security (for example, a share of stock in a corporation; partnership or beneficial ownership interest in a widely held or publicly traded partnership or trust; note, bond, debenture, or other evidence of indebtedness), partnership interest, commodity, swap (for example, interest rate swaps, currency swaps, basis swaps, interest rate caps, interest rate floors, commodity swaps, equity swaps, equity index swaps, and similar agreements), Insurance Contract or Annuity Contract, or any interest (including a futures or forward contract or option) in a security, partnership interest, commodity, swap, Insurance Contract, or Annuity Contract. The term "Financial Asset" does not include a non-debt, direct interest in real property.

8. The term "Specified Insurance Company" means any Entity that is an insurance company (or the holding company of an insurance company) which issues, or is obligated to make payments with respect to, a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract.

B. Non-Reporting Financial Institution

1. The term "Non-Reporting Financial Institution" means any Financial Institution which is:

- (a) a Governmental Entity, International Organisation or Central Bank, other than with respect to a payment that is derived from an obligation held in connection with a commercial financial activity of a type engaged in by a Specified Insurance Company, Custodial Institution, or Depository Institution;

- (b) a Broad Participation Retirement Fund; a Narrow Participation Retirement Fund; a Pension Fund of a Governmental Entity, International Organisation or Central Bank; or a Qualified Credit Card Issuer;
- (c) any other Entity that presents a low risk of being used to evade tax, has substantially similar characteristics to any of the Entities described in subparagraphs B(1)(a) and (b), and is defined in domestic law as a Non-Reporting Financial Institution, and, for Member States, is provided for in paragraph 7a of Article 8 of Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and communicated to San Marino and for San Marino, is communicated to the European Commission, provided that the status of such Entity as a Non-Reporting Financial Institution does not frustrate the purposes of this Agreement;
- (d) an Exempt Collective Investment Vehicle; or
- (e) a trust to the extent that the trustee of the trust is a Reporting Financial Institution and reports all information required to be reported pursuant to Section I with respect to all Reportable Accounts of the trust.

2. The term "Governmental Entity" means the government of a Member State, San Marino or other jurisdiction, any political subdivision of a Member State, San Marino or other jurisdiction (which, for the avoidance of doubt, includes a state, province, county, or municipality), or any wholly owned agency or instrumentality of a Member State, San Marino or other jurisdiction or of any one or more of the foregoing (each, a "Governmental Entity"). This category is comprised of the integral parts, controlled entities, and political subdivisions of a Member State, San Marino or other jurisdiction.

- (a) An "integral part" of a Member State, San Marino or other jurisdiction means any person, organisation, agency, bureau, fund, instrumentality, or other body, however designated, that constitutes a governing authority of a Member State, San Marino or other jurisdiction. The net earnings of the governing authority must be credited to its own account or to other accounts of the Member State, San Marino or other jurisdiction, with no portion inuring to the benefit of any private person. An integral part does not include any individual who is a sovereign, official, or administrator acting in a private or personal capacity.
- (b) A controlled entity means an Entity which is separate in form from the Member State, San Marino or other jurisdiction or which otherwise constitutes a separate juridical entity, provided that:
 - (i) the Entity is wholly owned and controlled by one or more Governmental Entities directly or through one or more controlled entities;

- (ii) the Entity's net earnings are credited to its own account or to the accounts of one or more Governmental Entities, with no portion of its income inuring to the benefit of any private person; and
 - (iii) the Entity's assets vest in one or more Governmental Entities upon dissolution.
- (c) Income does not inure to the benefit of private persons if such persons are the intended beneficiaries of a governmental programme, and the programme activities are performed for the general public with respect to the common welfare or relate to the administration of some phase of government. Notwithstanding the foregoing, however, income is considered to inure to the benefit of private persons if the income is derived from the use of a Governmental Entity to conduct a commercial business, such as a commercial banking business, that provides financial services to private persons.
3. The term "International Organisation" means any international organisation or wholly owned agency or instrumentality thereof. This category includes any intergovernmental organisation (including a supranational organisation) (i) that is comprised primarily of governments; (ii) that has in effect a headquarters or substantially similar agreement with the Member State, San Marino or the other jurisdiction; and (iii) the income of which does not inure to the benefit of private persons.

4. The term "Central Bank" means an institution that is by law or government sanction the principal authority, other than the government of the Member State, San Marino or the other jurisdiction itself, issuing instruments intended to circulate as currency. Such an institution may include an instrumentality that is separate from the government of the Member State, San Marino or the other jurisdiction, whether or not owned in whole or in part by the Member State, San Marino or the other jurisdiction.

5. The term "Broad Participation Retirement Fund" means a fund established to provide retirement, disability, or death benefits, or any combination thereof, to beneficiaries who are current or former employees (or persons designated by such employees) of one or more employers in consideration for services rendered, provided that the fund:

- (a) does not have a single beneficiary with a right to more than 5 % of the fund's assets;
- (b) is subject to government regulation and provides information reporting to the tax authorities; and
- (c) satisfies at least one of the following requirements:
 - (i) the fund is generally exempt from tax on investment income, or taxation of such income is deferred or taxed at a reduced rate, due to its status as a retirement or pension plan;

- (ii) the fund receives at least 50 % of its total contributions (other than transfers of assets from other plans described in subparagraphs B(5) to (7) or from retirement and pension accounts described in subparagraph C(17)(a)) from the sponsoring employers;
- (iii) distributions or withdrawals from the fund are allowed only upon the occurrence of specified events related to retirement, disability, or death (except rollover distributions to other retirement funds described in subparagraphs B(5) to (7) or retirement and pension accounts described in subparagraph C(17)(a)), or penalties apply to distributions or withdrawals made before such specified events; or
- (iv) contributions (other than certain permitted make-up contributions) by employees to the fund are limited by reference to earned income of the employee or may not exceed annually, an amount denominated in the domestic currency of each Member State or San Marino and corresponding to USD 50 000, applying the rules set forth in paragraph C of Section VII for account aggregation and currency translation.

6. The term "Narrow Participation Retirement Fund" means a fund established to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries who are current or former employees (or persons designated by such employees) of one or more employers in consideration for services rendered, provided that:

- (a) the fund has fewer than 50 participants;

- (b) the fund is sponsored by one or more employers that are not Investment Entities or Passive NFEs;
- (c) the employee and employer contributions to the fund (other than transfers of assets from retirement and pension accounts described in subparagraph C(17)(a)) are limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;
- (d) participants that are not residents of the jurisdiction (being a Member State or San Marino) in which the fund is established are not entitled to more than 20 % of the fund's assets; and
- (e) the fund is subject to government regulation and provides information reporting to the tax authorities.

7. The term "Pension Fund of a Governmental Entity, International Organisation or Central Bank" means a fund established by a Governmental Entity, International Organisation or Central Bank to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants who are current or former employees (or persons designated by such employees), or who are not current or former employees, if the benefits provided to such beneficiaries or participants are in consideration of personal services performed for the Governmental Entity, International Organisation or Central Bank.

8. The term "Qualified Credit Card Issuer" means a Financial Institution satisfying the following requirements:

- (a) the Financial Institution is a Financial Institution solely because it is an issuer of credit cards that accepts deposits only when a customer makes a payment in excess of a balance due with respect to the card and the overpayment is not immediately returned to the customer; and
- (b) beginning on or before 1 January 2016, the Financial Institution implements policies and procedures either to prevent a customer from making an overpayment in excess of an amount denominated in the domestic currency of each Member State or San Marino and corresponding to USD 50 000, or to ensure that any customer overpayment in excess of that amount, is refunded to the customer within 60 days, in each case applying the rules set forth in paragraph C of Section VII for account aggregation and currency translation. For this purpose, a customer overpayment does not refer to credit balances to the extent of disputed charges but does include credit balances resulting from merchandise returns.

9. The term "Exempt Collective Investment Vehicle" means an Investment Entity that is regulated as a collective investment vehicle, provided that all of the interests in the collective investment vehicle are held by or through individuals or Entities that are not Reportable Persons, except a Passive NFE with Controlling Persons who are Reportable Persons.

An Investment Entity that is regulated as a collective investment vehicle does not fail to qualify under subparagraph B(9) as an Exempt Collective Investment Vehicle, solely because the collective investment vehicle has issued physical shares in bearer form, provided that:

- (a) the collective investment vehicle has not issued, and does not issue, any physical shares in bearer form after 31 December 2015;
- (b) the collective investment vehicle retires all such shares upon surrender;
- (c) the collective investment vehicle performs the due diligence procedures set forth in Sections II to VII and reports any information required to be reported with respect to any such shares when such shares are presented for redemption or other payment; and
- (d) the collective investment vehicle has in place policies and procedures to ensure that such shares are redeemed or immobilised as soon as possible and in any event prior to 1 January 2018.

C. Financial Account

1. The term "Financial Account" means an account maintained by a Financial Institution, and includes a Depository Account, a Custodial Account and:

- (a) in the case of an Investment Entity, any equity or debt interest in the Financial Institution. Notwithstanding the foregoing, the term "Financial Account" does not include any equity or debt interest in an Entity that is an Investment Entity solely because it (i) renders investment advice to, and acts on behalf of, or (ii) manages portfolios for, and acts on behalf of, a customer for the purpose of investing, managing, or administering Financial Assets deposited in the name of the customer with a Financial Institution other than such Entity;
- (b) in the case of a Financial Institution not described in subparagraph C(1)(a), any equity or debt interest in the Financial Institution, if the class of interests was established with a purpose of avoiding reporting in accordance with Section I; and
- (c) any Cash Value Insurance Contract and any Annuity Contract issued or maintained by a Financial Institution, other than a non-investment-linked, non-transferable immediate life annuity that is issued to an individual and monetises a pension or disability benefit provided under an account that is an Excluded Account.

The term "Financial Account" does not include any account that is an Excluded Account.

2. The term "Depository Account" includes any commercial, checking, savings, time, or thrift account, or an account that is evidenced by a certificate of deposit, thrift certificate, investment certificate, certificate of indebtedness, or other similar instrument maintained by a Financial Institution in the ordinary course of a banking or similar business. A Depository Account also includes an amount held by an insurance company pursuant to a guaranteed investment contract or similar agreement to pay or credit interest thereon.
3. The term "Custodial Account" means an account (other than an Insurance Contract or Annuity Contract) which holds one or more Financial Assets for the benefit of another person.
4. The term "Equity Interest" means, in the case of a partnership that is a Financial Institution, either a capital or profits interest in the partnership. In the case of a trust that is a Financial Institution, an Equity Interest is considered to be held by any person treated as a settlor or beneficiary of all or a portion of the trust, or any other natural person exercising ultimate effective control over the trust. A Reportable Person will be treated as being a beneficiary of a trust if such Reportable Person has the right to receive directly or indirectly (for example, through a nominee) a mandatory distribution or may receive, directly or indirectly, a discretionary distribution from the trust.
5. The term "Insurance Contract" means a contract (other than an Annuity Contract) under which the issuer agrees to pay an amount upon the occurrence of a specified contingency involving mortality, morbidity, accident, liability, or property risk.

6. The term "Annuity Contract" means a contract under which the issuer agrees to make payments for a period of time determined in whole or in part by reference to the life expectancy of one or more individuals. The term also includes a contract that is considered to be an Annuity Contract in accordance with the law, regulation, or practice of the jurisdiction (being a Member State, San Marino or other jurisdiction) in which the contract was issued, and under which the issuer agrees to make payments for a term of years.

7. The term "Cash Value Insurance Contract" means an Insurance Contract (other than an indemnity reinsurance contract between two insurance companies) that has a Cash Value.

8. The term "Cash Value" means the greater of (i) the amount that the policyholder is entitled to receive upon surrender or termination of the contract (determined without reduction for any surrender charge or policy loan), and (ii) the amount the policyholder can borrow under or with regard to the contract. Notwithstanding the foregoing, the term "Cash Value" does not include an amount payable under an Insurance Contract:

- (a) solely by reason of the death of an individual insured under a life insurance contract;
- (b) as a personal injury or sickness benefit or other benefit providing indemnification of an economic loss incurred upon the occurrence of the event insured against;

- (c) as a refund of a previously paid premium (less cost of insurance charges whether or not actually imposed) under an Insurance Contract (other than an investment-linked life insurance or annuity contract) due to cancellation or termination of the contract, decrease in risk exposure during the effective period of the contract, or arising from the correction of a posting or similar error with regard to the premium for the contract;
- (d) as a policyholder dividend (other than a termination dividend) provided that the dividend relates to an Insurance Contract under which the only benefits payable are described in subparagraph C(8)(b); or
- (e) as a return of an advance premium or premium deposit for an Insurance Contract for which the premium is payable at least annually if the amount of the advance premium or premium deposit does not exceed the next annual premium that will be payable under the contract.

9. The term "Preexisting Account" means:

- (a) a Financial Account maintained by a Reporting Financial Institution as of 31 December 2015.

- (b) A Member State or San Marino shall have the option of extending the term "Preexisting Account" to mean also any Financial Account of an Account Holder, regardless of the date such Financial Account was opened, if:
- (i) the Account Holder also holds with the Reporting Financial Institution, or with a Related Entity within the same jurisdiction (being a Member State or San Marino) as the Reporting Financial Institution, a Financial Account that is a Preexisting Account under subparagraph C(9)(a);
 - (ii) the Reporting Financial Institution, and, as applicable, the Related Entity within the same jurisdiction (being a Member State or San Marino) as the Reporting Financial Institution, treats both of the aforementioned Financial Accounts, and any other Financial Accounts of the Account Holder that are treated as Preexisting Accounts under point (b), as a single Financial Account for purposes of satisfying the standards of knowledge requirements set forth in paragraph A of Section VII, and for purposes of determining the balance or value of any of the Financial Accounts when applying any of the account thresholds;
 - (iii) with respect to a Financial Account that is subject to AML/KYC Procedures, the Reporting Financial Institution is permitted to satisfy such AML/KYC Procedures for the Financial Account by relying upon the AML/KYC Procedures performed for the Preexisting Account described in subparagraph C(9)(a); and

- (iv) the opening of the Financial Account does not require the provision of new, additional or amended customer information by the Account Holder other than for the purposes of this Agreement.

Before the entry into force of the Amending Protocol signed on...*, Member States shall communicate to San Marino and San Marino shall communicate to the European Commission whether they have exercised the option provided for in this point. The European Commission may coordinate the transmission of the communication from Member States to San Marino and the European Commission shall transmit the communication from San Marino to all Member States. All further changes to the exercise of that option by a Member State or San Marino shall be communicated in the same manner.

10. The term "New Account" means a Financial Account maintained by a Reporting Financial Institution opened on or after 1 January 2016, unless it is treated as a Preexisting Account under the extended definition of Preexisting Account in subparagraph C(9).

11. The term "Preexisting Individual Account" means a Preexisting Account held by one or more individuals.

12. The term "New Individual Account" means a New Account held by one or more individuals.

* OJ: please insert the date of signature of this Amending Protocol.

13. The term "Preexisting Entity Account" means a Preexisting Account held by one or more Entities.

14. The term "Lower Value Account" means a Preexisting Individual Account with an aggregate balance or value, as of 31 December 2015, that does not exceed an amount denominated in the domestic currency of each Member State or San Marino and corresponding to USD 1 000 000.

15. The term "High Value Account" means a Preexisting Individual Account with an aggregate balance or value that exceeds, as of 31 December 2015 or 31 December of any subsequent year, an amount denominated in the domestic currency of each Member State or San Marino and corresponding to USD 1 000 000.

16. The term "New Entity Account" means a New Account held by one or more Entities.

17. The term "Excluded Account" means any of the following accounts:

(a) a retirement or pension account that satisfies the following requirements:

- (i) the account is subject to regulation as a personal retirement account or is part of a registered or regulated retirement or pension plan for the provision of retirement or pension benefits (including disability or death benefits);

- (ii) the account is tax-favoured (i.e., contributions to the account that would otherwise be subject to tax are deductible or excluded from the gross income of the Account Holder or taxed at a reduced rate, or taxation of investment income from the account is deferred or taxed at a reduced rate);
- (iii) information reporting is required to the tax authorities with respect to the account;
- (iv) withdrawals are conditioned on reaching a specified retirement age, disability, or death, or penalties apply to withdrawals made before such specified events; and
- (v) either (i) annual contributions are limited to an amount denominated in the domestic currency of each Member State or San Marino and corresponding to USD 50 000 or less, or (ii) there is a maximum lifetime contribution limit to the account of an amount denominated in the domestic currency of each Member State or San Marino and corresponding to USD 1 000 000 or less, in each case applying the rules set forth in paragraph C of Section VII for account aggregation and currency translation.

A Financial Account that otherwise satisfies the requirement of subparagraph C(17)(a)(v) will not fail to satisfy such requirement solely because such Financial Account may receive assets or funds transferred from one or more Financial Accounts that meet the requirements of subparagraph C(17)(a) or (b) or from one or more retirement or pension funds that meet the requirements of any of subparagraphs B(5) to (7);

- (b) an account that satisfies the following requirements:
- (i) the account is subject to regulation as an investment vehicle for purposes other than for retirement and is regularly traded on an established securities market, or the account is subject to regulation as a savings vehicle for purposes other than for retirement;
 - (ii) the account is tax-favoured (i.e., contributions to the account that would otherwise be subject to tax are deductible or excluded from the gross income of the Account Holder or taxed at a reduced rate, or taxation of investment income from the account is deferred or taxed at a reduced rate);
 - (iii) withdrawals are conditioned on meeting specific criteria related to the purpose of the investment or savings account (for example, the provision of educational or medical benefits), or penalties apply to withdrawals made before such criteria are met; and
 - (iv) annual contributions are limited to an amount denominated in the domestic currency of each Member State or San Marino and corresponding to USD 50 000 or less, applying the rules set forth in paragraph C of Section VII for account aggregation and currency translation.

A Financial Account that otherwise satisfies the requirement of subparagraph C(17)(b)(iv) will not fail to satisfy such requirement solely because such Financial Account may receive assets or funds transferred from one or more Financial Accounts that meet the requirements of subparagraph C(17)(a) or (b) or from one or more retirement or pension funds that meet the requirements of any of subparagraphs B(5) to (7);

- (c) a life insurance contract with a coverage period that will end before the insured individual attains age 90, provided that the contract satisfies the following requirements:
 - (i) periodic premiums, which do not decrease over time, are payable at least annually during the period the contract is in existence or until the insured attains age 90, whichever is shorter;
 - (ii) the contract has no contract value that any person can access (by withdrawal, loan, or otherwise) without terminating the contract;
 - (iii) the amount (other than a death benefit) payable upon cancellation or termination of the contract cannot exceed the aggregate premiums paid for the contract, less the sum of mortality, morbidity, and expense charges (whether or not actually imposed) for the period or periods of the contract's existence and any amounts paid prior to the cancellation or termination of the contract; and
 - (iv) the contract is not held by a transferee for value;

- (d) an account that is held solely by an estate if the documentation for such account includes a copy of the deceased's will or death certificate.
- (e) an account established in connection with any of the following:
 - (i) a court order or judgment;
 - (ii) a sale, exchange, or lease of real or personal property, provided that the account satisfies the following requirements:
 - the account is funded solely with a down payment, earnest money, deposit in an amount appropriate to secure an obligation directly related to the transaction, or a similar payment, or is funded with a Financial Asset that is deposited in the account in connection with the sale, exchange, or lease of the property;
 - the account is established and used solely to secure the obligation of the purchaser to pay the purchase price for the property, the seller to pay any contingent liability, or the lessor or lessee to pay for any damages relating to the leased property as agreed under the lease;

- the assets of the account, including the income earned thereon, will be paid or otherwise distributed for the benefit of the purchaser, seller, lessor, or lessee (including to satisfy such person's obligation) when the property is sold, exchanged, or surrendered, or the lease terminates;
 - the account is not a margin or similar account established in connection with a sale or exchange of a Financial Asset; and
 - the account is not associated with an account described in subparagraph C(17)(f);
- (iii) an obligation of a Financial Institution servicing a loan secured by real property to set aside a portion of a payment solely to facilitate the payment of taxes or insurance related to the real property at a later time;
- (iv) an obligation of a Financial Institution solely to facilitate the payment of taxes at a later time;

- (f) a Depository Account that satisfies the following requirements:
 - (i) the account exists solely because a customer makes a payment in excess of a balance due with respect to a credit card or other revolving credit facility and the overpayment is not immediately returned to the customer; and
 - (ii) beginning on or before 1 January 2016, the Financial Institution implements policies and procedures either to prevent a customer from making an overpayment in excess of an amount denominated in the domestic currency of each Member State or San Marino and corresponding to USD 50 000, or to ensure that any customer overpayment in excess of that amount is refunded to the customer within 60 days, in each case applying the rules set forth in paragraph C of Section VII for currency translation. For this purpose, a customer overpayment does not refer to credit balances to the extent of disputed charges but does include credit balances resulting from merchandise returns;
- (g) any other account that presents a low risk of being used to evade tax, has substantially similar characteristics to any of the accounts described in subparagraphs C(17)(a) to (f), and is defined in domestic law as an Excluded Account and, for Member States, is provided for in paragraph 7a of Article 8 of Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and communicated to San Marino and for San Marino, is communicated to the European Commission, provided that the status of such account as an Excluded Account does not frustrate the purposes of this Agreement.

D. Reportable Account

1. The term "Reportable Account" means an account held by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that is a Reportable Person, provided it has been identified as such pursuant to the due diligence procedures described in Sections II to VII.

2. The term "Reportable Person" means a Reportable Jurisdiction Person other than: (i) a corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets; (ii) any corporation that is a Related Entity of a corporation described in clause (i); (iii) a Governmental Entity; (iv) an International Organisation; (v) a Central Bank; or (vi) a Financial Institution.

3. The term "Reportable Jurisdiction Person" means an individual or Entity that is resident in a Reportable Jurisdiction under the tax laws of such jurisdiction, or an estate of a decedent that was a resident of a Reportable Jurisdiction. For this purpose, an Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement, which has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective management is situated.

4. The term "Reportable Jurisdiction" means San Marino with regard to a Member State or a Member State with regard to San Marino in the context of the obligation to provide the information specified in Section I.

5. The term "Participating Jurisdiction" with regard to a Member State or San Marino means:

- (a) any Member State with regard to reporting to San Marino, or
- (b) San Marino with regard to reporting to a Member State, or
- (c) any other jurisdiction (i) with which the relevant Member State or San Marino, as the context requires, has an agreement in place pursuant to which that other jurisdiction will provide the information specified in Section I, and (ii) which is identified in a list published by that Member State or San Marino and notified to San Marino, respectively to the European Commission;
- (d) with regard to Member States, any other jurisdiction (i) with which the European Union has an agreement in place pursuant to which that other jurisdiction will provide the information specified in Section I, and (ii) which is identified in a list published by the European Commission.

6. The term "Controlling Persons" means the natural persons who exercise control over an Entity. In the case of a trust, that term means the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, and any other natural person(s) exercising ultimate effective control over the trust, and in the case of a legal arrangement other than a trust, such term means persons in equivalent or similar positions. The term "Controlling Persons" must be interpreted in a manner consistent with the Financial Action Task Force Recommendations.

7. The term "NFE" means any Entity that is not a Financial Institution.
8. The term "Passive NFE" means any: (i) NFE that is not an Active NFE; or (ii) an Investment Entity described in subparagraph A(6)(b) that is not a Participating Jurisdiction Financial Institution.
9. The term "Active NFE" means any NFE that meets any of the following criteria:
 - (a) less than 50 % of the NFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 % of the assets held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
 - (b) the stock of the NFE is regularly traded on an established securities market or the NFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;
 - (c) the NFE is a Governmental Entity, an International Organisation, a Central Bank, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;

- (d) substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an Entity does not qualify for this status if the Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
- (e) the NFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFE does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organisation of the NFE;
- (f) the NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganising with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
- (g) the NFE primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution; or

- (h) the NFE meets all of the following requirements:
- (i) it is established and operated in its jurisdiction of residence (being a Member State, San Marino or other jurisdiction) exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence (being a Member State, San Marino or other jurisdiction) and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare;
 - (ii) it is exempt from income tax in its jurisdiction of residence (being a Member State, San Marino or other jurisdiction);
 - (iii) it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
 - (iv) the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence (being a Member State, San Marino or other jurisdiction) or the NFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFE has purchased; and

- (v) the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence (being a Member State, San Marino or other jurisdiction) or the NFE's formation documents require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organisation, or escheat to the government of the NFE's jurisdiction of residence (being a Member State, San Marino or other jurisdiction) or any political subdivision thereof.

E. Miscellaneous

1. The term "Account Holder" means the person listed or identified as the holder of a Financial Account by the Financial Institution that maintains the account. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is not treated as holding the account for purposes of this Annex, and such other person is treated as holding the account. In the case of a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract, the Account Holder is any person entitled to access the Cash Value or change the beneficiary of the contract. If no person can access the Cash Value or change the beneficiary, the Account Holder is any person named as the owner in the contract and any person with a vested entitlement to payment under the terms of the contract. Upon the maturity of a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract, each person entitled to receive a payment under the contract is treated as an Account Holder.

2. The term "AML/KYC Procedures" means the customer due diligence procedures of a Reporting Financial Institution pursuant to the anti-money laundering or similar requirements to which such Reporting Financial Institution is subject.

3. The term "Entity" means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, partnership, trust, or foundation.
4. An Entity is a "Related Entity" of another Entity if (a) either Entity controls the other Entity; (b) the two Entities are under common control; or (c) the two Entities are Investment Entities described in subparagraph A(6)(b), are under common management, and such management fulfils the due diligence obligations of such Investment Entities. For this purpose, control includes direct or indirect ownership of more than 50 % of the vote and value in an Entity.
5. The term "TIN" means Taxpayer Identification Number (or functional equivalent in the absence of a Taxpayer Identification Number).
6. The term "Documentary Evidence" includes any of the following:
 - (a) a certificate of residence issued by an authorised government body (for example, a government or agency thereof, or a municipality) of the jurisdiction (being a Member State, San Marino or other jurisdiction) in which the payee claims to be a resident;
 - (b) with respect to an individual, any valid identification issued by an authorised government body (for example, a government or agency thereof, or a municipality), that includes the individual's name and is typically used for identification purposes;

- (c) with respect to an Entity, any official documentation issued by an authorised government body (for example, a government or agency thereof, or a municipality) that includes the name of the Entity and either the address of its principal office in the jurisdiction (being a Member State, San Marino or other jurisdiction) in which it claims to be a resident or the jurisdiction (being a Member State, San Marino or other jurisdiction) in which the Entity was incorporated or organised;
- (d) any audited financial statement, third-party credit report, bankruptcy filing, or securities regulator's report.

With respect to a Preexisting Entity Account, each Member State or San Marino shall have the option to allow Reporting Financial Institutions to use as Documentary Evidence any classification in the Reporting Financial Institution's records with respect to the Account Holder that was determined based on a standardised industry coding system, that was recorded by the Reporting Financial Institution consistent with its normal business practices for purposes of AML/KYC Procedures or another regulatory purposes (other than for tax purposes) and that was implemented by the Reporting Financial Institution prior to the date used to classify the Financial Account as a Preexisting Account, provided that the Reporting Financial Institution does not know or does not have reason to know that such classification is incorrect or unreliable. The term "standardised industry coding system" means a coding system used to classify establishments by business type for purposes other than tax purposes.

Before the entry into force of the Amending Protocol signed on 8 December 2015, Member States shall communicate to San Marino and San Marino shall communicate to the European Commission whether they have exercised the option provided for in this subparagraph. The European Commission may coordinate the transmission of the communication from Member States to San Marino and the European Commission shall transmit the communication from San Marino to all Member States. All further changes to the exercise of that option by a Member State or San Marino shall be communicated in the same manner.

SECTION IX

EFFECTIVE IMPLEMENTATION

Each Member State and San Marino must have rules and administrative procedures in place to ensure effective implementation of, and compliance with, the reporting and due diligence procedures set out above including:

1. rules to prevent any Financial Institutions, persons or intermediaries from adopting practices intended to circumvent the reporting and due diligence procedures;
2. rules requiring Reporting Financial Institutions to keep records of the steps undertaken and any evidence relied upon for the performance of the reporting and due diligence procedures and adequate measures to obtain those records;

3. administrative procedures to verify Reporting Financial Institutions' compliance with the reporting and due diligence procedures; administrative procedures to follow up with a Reporting Financial Institution when undocumented accounts are reported;
4. administrative procedures to ensure that the Entities and accounts defined in domestic law as Non-Reporting Financial Institutions and Excluded Accounts continue to have a low risk of being used to evade tax; and
5. effective enforcement provisions to address non-compliance.

SECTION X

IMPLEMENTATION DATES AS REGARDS REPORTING FINANCIAL INSTITUTIONS LOCATED IN AUSTRIA

In the case of Reporting Financial Institutions located in Austria, all references to "2016" and "2017" in this Annex should be read as references to "2017" and "2018" respectively. In the case of Preexisting Accounts held by Reporting Financial Institutions located in Austria, all references to "31 December 2015" in this Annex should be read as references to "31 December 2016".

ANNEX II

COMPLEMENTARY REPORTING AND DUE DILIGENCE RULES FOR FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION

1. Change in circumstances

A "change in circumstances" includes any change that results in the addition of information relevant to a person's status or otherwise conflicts with such person's status. In addition, a change in circumstances includes any change or addition of information to the Account Holder's account (including the addition, substitution, or other change of an Account Holder) or any change or addition of information to any account associated with such account (applying the account aggregation rules described in subparagraphs C(1) to (3) of Section VII of Annex I) if such change or addition of information affects the status of the Account Holder.

If a Reporting Financial Institution has relied on the residence address test described in subparagraph B(1) of Section III of Annex I and there is a change in circumstances that causes the Reporting Financial Institution to know or have reason to know that the original Documentary Evidence (or other equivalent documentation) is incorrect or unreliable, the Reporting Financial Institution must, by the later of the last day of the relevant calendar year or other appropriate reporting period, or 90 calendar days following the notice or discovery of such change in circumstances, obtain a self-certification and new Documentary Evidence to establish the residence(s) for tax purposes of the Account Holder. If the Reporting Financial Institution cannot obtain the self-certification and new Documentary Evidence by such date, the Reporting Financial Institution must apply the electronic record search procedure described in subparagraphs B(2) to (6) of Section III of Annex I.

2. Self-certification for New Entity Accounts

With respect to New Entity Accounts, for the purposes of determining whether a Controlling Person of a Passive NFE is a Reportable Person, a Reporting Financial Institution may only rely on a self-certification from either the Account Holder or the Controlling Person.

3. Residence of a Financial Institution

A Financial Institution is "resident" in a Member State, San Marino or another Participating Jurisdiction if it is subject to the jurisdiction of such Member State, San Marino or another Participating Jurisdiction (i.e., the Participating Jurisdiction is able to enforce reporting by the Financial Institution). In general, where a Financial Institution is resident for tax purposes in a Member State, San Marino or another Participating Jurisdiction, it is subject to the jurisdiction of such Member State, San Marino or another Participating Jurisdiction and it is, thus, a Member State Financial Institution, San Marino Financial Institution or another Participating Jurisdiction Financial Institution. In the case of a trust that is a Financial Institution (irrespective of whether it is resident for tax purposes in a Member State, San Marino or another Participating Jurisdiction), the trust is considered to be subject to the jurisdiction of a Member State, San Marino or another Participating Jurisdiction if one or more of its trustees are resident in such Member State, San Marino or another Participating Jurisdiction except if the trust reports all the information required to be reported pursuant to this Agreement or another agreement implementing the Global Standard with respect to Reportable Accounts maintained by the trust to another Participating Jurisdiction (being a Member State, San Marino or another Participating Jurisdiction), because it is resident for tax purposes in such other Participating Jurisdiction. However, where a Financial Institution (other than a trust) does not have a residence for tax purposes (e.g., because it is treated as fiscally transparent, or it is located in a jurisdiction that does not have an income tax), it is considered to be subject to the jurisdiction of a Member State, San Marino or another Participating Jurisdiction and it is, thus, a Member State, San Marino or another Participating Jurisdiction Financial Institution if:

- it is incorporated under the laws of the Member State, San Marino or another Participating Jurisdiction;

- it has its place of management (including effective management) in the Member State, San Marino or another Participating Jurisdiction ; or
- it is subject to financial supervision in the Member State, San Marino or another Participating Jurisdiction.

Where a Financial Institution (other than a trust) is resident in two or more Participating Jurisdictions (being a Member State, San Marino or another Participating Jurisdiction), such Financial Institution will be subject to the reporting and due diligence obligations of the Participating Jurisdiction in which it maintains the Financial Account(s).

4. Account maintained

In general, an account would be considered to be maintained by a Financial Institution as follows:

- in the case of a Custodial Account, by the Financial Institution that holds custody over the assets in the account (including a Financial Institution that holds assets in street name for an Account Holder in such institution).
- in the case of a Depository Account, by the Financial Institution that is obligated to make payments with respect to the account (excluding an agent of a Financial Institution regardless of whether such agent is a Financial Institution).

- in the case of any equity or debt interest in a Financial Institution that constitutes a Financial Account, by such Financial Institution.
- in the case of a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract, by the Financial Institution that is obligated to make payments with respect to the contract.

5. Trusts that are Passive NFEs

An Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for tax purposes, according to subparagraph D(3) of Section VIII of Annex I, shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective management is situated. For these purposes, a legal person or a legal arrangement is considered "similar" to a partnership and a limited liability partnership where it is not treated as a taxable unit in a Reportable Jurisdiction under the tax laws of such Reportable Jurisdiction. However, in order to avoid duplicate reporting (given the wide scope of the term "Controlling Persons" in the case of trusts), a trust that is a Passive NFE may not be considered a similar legal arrangement.

6. Address of Entity's principal office

One of the requirements described in subparagraph E(6)(c) of Section VIII of Annex I is that, with respect to an Entity, the official documentation includes either the address of the Entity's principal office in the Member State, San Marino or other jurisdiction in which it claims to be a resident or the Member State, San Marino or other jurisdiction in which the Entity was incorporated or organised. The address of the Entity's principal office is generally the place in which its place of effective management is situated. The address of a Financial Institution with which the Entity maintains an account, a post office box, or an address used solely for mailing purposes is not the address of the Entity's principal office unless such address is the only address used by the Entity and appears as the Entity's registered address in the Entity's organisational documents. Further, an address that is provided subject to instructions to hold all mail to that address is not the address of the Entity's principal office.

ANNEX III

ADDITIONAL DATA PROTECTION SAFEGUARDS REGARDING THE TREATMENT OF THE DATA COLLECTED AND EXCHANGED UNDER THIS AGREEMENT

1. Definitions

For the purposes of this Agreement the following terms have the following meanings:

- (a) "personal data" means any information relating to an identified or identifiable natural person (a "data subject"); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity;
- (b) "processing" means any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission or transfer, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction.

2. Non-discrimination

The Contracting Parties shall ensure that the safeguards applicable to the processing of personal data under this Agreement and relevant national laws apply to all individuals without discrimination, in particular on the basis of nationality or country of residence or physical presence.

3. Data

The data processed by the Contracting Parties under this Agreement shall be relevant, necessary and proportionate to the purposes set out in this Agreement.

The Contracting Parties shall not exchange personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, or data concerning the health or sex life of the individual.

4. Transparency, right of access, rectification and erasure of data

Where information received from another jurisdiction under this Agreement is, in accordance with the conditions set out in Article 6(5) of this Agreement, used for other purposes within the receiving jurisdiction, or is transmitted by the receiving jurisdiction to a third jurisdiction (being another Member State or San Marino), the Competent Authority of the receiving jurisdiction using the information for other purposes or transmitting it to a third jurisdiction shall inform the individual Reportable Person concerned. This information shall be provided in sufficient time for the individual to exercise his data protection rights and, in any case, before the receiving jurisdiction has used the information for the other purposes or transmitted it to the third jurisdiction.

With respect to any personal data which is processed under this Agreement, any individual shall have the right to request access to his personal data that is processed by the Reporting Financial Institutions and/or the Competent Authorities and to rectification where the data is inaccurate. Where the data is unlawfully processed the individual may request its erasure.

To facilitate the exercise of this right, each individual shall be enabled to make requests for access to, rectification and/or erasure of his data which are addressed to the other Competent Authority via his own Competent Authority.

The requested Competent Authority shall provide access to the relevant data and, where appropriate, update and/or correct any inaccurate or incomplete data.

5. Right of redress

With respect to any personal data which is processed under this Agreement, any individual shall have the right to effective administrative and judicial redress regardless of his nationality and country of residence in either or all of the jurisdictions involved.

6. Automated processing

The Competent Authorities shall not take any decision which produces adverse legal effects concerning an individual or significantly affects him and which is based solely on automated processing of data intended to evaluate certain personal aspects relating to him.

7. Transfers to authorities of third countries

A Competent Authority may occasionally transfer personal data received pursuant to this Agreement to public authorities in third countries, other than the Member States and San Marino, if all of the following circumstances apply:

- (a) the transfer is necessary for the purposes specified in Article 6(4) in the receiving third country and the data will be used by the receiving third country only for such purposes;
- (b) the data is relevant and proportionate to the purposes for which it is transferred;
- (c) the competences of the third country authority are directly related to the purposes referred to in Article 6(4);
- (d) the receiving third country ensures a level of protection of the personal data equivalent to the one established by this Agreement, as well as undertakes not to transfer the received data to any third parties;
- (e) the Competent Authority from which the information was received has provided prior agreement; and
- (f) the data subject has been informed of the transfer.

Any other transfers of information received pursuant to this Agreement to third parties shall be prohibited.

8. Data integrity and security

With respect to the information processed under this Agreement, the Contracting Parties and the Reporting Financial Institutions shall have in place:

- (a) appropriate safeguards to ensure that such information remains confidential and is used solely for the purposes and by the persons or authorities referred to in Article 6;
- (b) the infrastructure for an effective exchange relationship (including established processes for ensuring timely, accurate, secure and confidential information exchanges, effective and reliable communications, and capabilities to promptly resolve questions and concerns about exchanges or requests for exchanges and to administer the provisions of Article 4 of this Agreement); and
- (c) technical and organisational measures to prevent any unauthorised disclosure or access, accidental or unlawful destruction or accidental loss, or alteration, or any other unlawful form of processing;
- (d) technical and organisational measures for the rectification of any inaccurate information and the deletion of information for which there is no legal grounds to be retained.

The Contracting Parties shall ensure that the Reporting Financial Institutions shall without delay notify the Competent Authority in their jurisdiction when they have reasons to believe that they have reported any incorrect or incomplete information to such Competent Authority. The notified Competent Authority will take all appropriate measures available under its domestic law to address the errors described in the notice.

9. Sanctions

The Contracting Parties shall ensure that any infringement of the provisions on the protection of personal data set out in this Agreement shall be subject to effective and dissuasive sanctions.

10. Oversight

The processing of personal data by Reporting Financial Institutions and Competent Authorities under this Agreement shall be subject to the supervision of (i) the national data protection supervisory authorities established under their domestic laws implementing Directive 95/46/EC, in the Member States, and (ii) the Guarantor for the Confidentiality of Personal Data, established by Law no. 70 of 23 May 1995, devoted to the "Reform of Law no. 27 of 1 March 1983" on Collection, Elaboration and Use of Computerized Personal Data, in San Marino.

These authorities in the Member States and San Marino shall have effective powers of oversight, investigation, intervention and review, and shall have power to refer violations of law for legal action, where appropriate. They shall in particular ensure that complaints relating to non-compliance are received, investigated, responded to, and appropriately redressed.

ANNEX IV

LIST OF COMPETENT AUTHORITIES OF THE CONTRACTING PARTIES

The competent authorities for the purposes of this Agreement are:

- (a) in the Republic of San Marino: Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio or an authorised representative,
- (b) in the Kingdom of Belgium: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances or an authorised representative,
- (c) in the Republic of Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите or an authorised representative,
- (d) in the Czech Republic: Ministr financí or an authorised representative,
- (e) in the Kingdom of Denmark: Skatteministeren, or an authorised representative,
- (f) in the Federal Republic of Germany: Der Bundesminister der Finanzen or an authorised representative,
- (g) in the Republic of Estonia: Rahandusminister or an authorised representative,

- (h) in the Hellenic Republic: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών or an authorised representative,
- (i) in the Kingdom of Spain: El Ministro de Economía y Hacienda or an authorised representative,
- (j) in the French Republic: Le Ministre chargé du budget or an authorised representative,
- (k) in the Republic of Croatia: Ministar financija or an authorised representative
- (l) in Ireland: The Revenue Commissioners, or their authorised representative,
- (m) in the Italian Republic: Il Direttore Generale delle Finanze or an authorised representative,
- (n) in the Republic of Cyprus: Υπουργός Οικονομικών, or an authorised representative,
- (o) in the Republic of Latvia: Finanšu ministrs or an authorised representative,
- (p) in the Republic of Lithuania: Finansų ministras or an authorised representative,
- (q) in the Grand Duchy of Luxembourg: Le Ministre des Finances or an authorised representative,

- (r) in Hungary: A pénzügyminiszter or an authorised representative,
- (s) in the Republic of Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi or an authorised representative,
- (t) in the Kingdom of the Netherlands: De Minister van Financiën or an authorised representative,
- (u) in the Republic of Austria: Der Bundesminister für Finanzen or an authorised representative,
- (v) in the Republic of Poland: Minister Finansów or an authorised representative,
- (w) in the Portuguese Republic: O Ministro das Finanças or an authorised representative,
- (x) in Romania: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală or an authorised representative,
- (y) in the Republic of Slovenia: Minister za finance or an authorised representative,
- (z) in the Slovak Republic: Minister financií or an authorised representative,
- (aa) in the Republic of Finland: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet or an authorised representative,

- (ab) in the Kingdom of Sweden: Chefen för Finansdepartementet or an authorised representative,
- (ac) in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and in the European territories for whose external relations the United Kingdom is responsible: the Commissioners of Inland Revenue or their authorised representative and the competent authority in Gibraltar, which the United Kingdom will designate in accordance with the Agreed Arrangements relating to Gibraltar authorities in the context of EU and EC instruments and related treaties notified to the Member States and institutions of the European Union of 19 April 2000, a copy of which shall be notified to San Marino by the Secretary General of the Council of the European Union, and which shall apply to this Agreement."

ARTICLE 2

Entry into force and application

1. This Amending Protocol requires ratification or approval by the Contracting Parties in accordance with their own procedures. The Contracting Parties shall notify each other of the completion of these procedures. The Amending Protocol shall enter into force on the first day of the second month following the last notification.

2. Notwithstanding paragraph 1, the Contracting Parties shall provisionally apply this Amending Protocol pending its entry into force. Such provisional application shall commence on 1 January 2016 subject to notification by each of the Contracting Parties to the other by 31 December 2015 of the completion of their respective internal procedures necessary for such provisional application.
3. In respect of information exchange upon request, the exchange of information provided for in this Amending Protocol shall be applicable to requests made on or after the date of its entry into force for information that relates to fiscal years beginning on or after the first day of January of the year of the entry into force of this Amending Protocol. Article 13 of the Agreement in the form prior to its amendment by this Amending Protocol shall continue to apply unless Article 5 of the Agreement as amended by this Amending Protocol applies.
4. Notwithstanding the paragraphs 1 to 3, the following obligations under the Agreement in the form prior to its amendment by this Amending Protocol shall continue to apply, as follows:
 - (i) the obligations of San Marino and the underlying obligations of paying agents established therein under Article 8 of the Agreement in the form prior to its amendment by this Amending Protocol and the obligations of San Marino and the underlying obligations of paying agents established therein under Article 9 of the Agreement in the form prior to its amendment by this Amending Protocol shall continue to apply until 30 June 2016 or until those obligations have been fulfilled;

- (ii) the obligations of Member States under Article 10 of the Agreement in the form prior to its amendment by this Amending Protocol, with regard to withholding tax levied during 2015 and previous years, shall continue to apply until those obligations have been fulfilled.

ARTICLE 3

Languages

This Amending Protocol shall be drawn up in duplicate in the Italian, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and fifteen.

For the European Union

For the Republic of San Marino

Pierre Gramegna

Antonella Benedettini

Minister for Finance of the Grand Duchy of Luxembourg
President - in – Office of the Council of the European Union

Ambassador
of the Republic of San Marino
to the European Union

Pierre Moscovici

Member of the European Commission
with responsibility for Economic and Financial Affairs,
Taxation and Customs

JOINT DECLARATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES:

JOINT DECLARATION OF THE CONTRACTING PARTIES ON THE AGREEMENT AND THE ANNEXES

The Parties agree, regarding the implementation of the Agreement and Annexes I and II thereto, that the Commentaries to the OECD Model Competent Authority Agreement and Common Reporting Standard should be a source of illustration or interpretation and in order to ensure consistency in application.

JOINT DECLARATION OF THE CONTRACTING PARTIES
ON ARTICLE 5

The Contracting Parties agree, regarding the implementation of Article 5 on Exchange of Information upon Request, that the Commentary to Article 26 of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital in the version current at the time of signature of the Amending Protocol should be a source of interpretation.

Where the OECD adopts new versions of the Commentary to Article 26 of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital in subsequent years, when acting as the requested jurisdiction, any Member State or the Republic of San Marino may apply those versions as a source of interpretation replacing the previous ones. That Member State shall communicate to the Republic of San Marino and the Republic of San Marino shall communicate to the European Commission when they apply the previous sentence. The European Commission may coordinate the transmission of the communication from Member States to the Republic of San Marino and the European Commission shall transmit the communication from the Republic of San Marino to all Member States. The application shall have an effect as of the date of the communication.

JOINT DECLARATION OF THE CONTRACTING PARTIES
ON THE TERM "TIN"

The parties agree that the term "TIN", in the context of a Member State Reportable Person or a Member State Account Holder, should refer to the tax identification numbers or equivalent, whose structure and format have been notified to the European Commission and have been published in the *Official Journal of the European Union* as a compiled list.

The parties agree that the term "TIN", in the context of a San Marino Reportable Person or a San Marino Account Holder, should refer to the following tax identification numbers:

- i – "Codice ISS" used to identify individuals;
- ii – "Codice Operatore Economico – (COE)" used to identify companies or other entities.

JOINT DECLARATION OF THE CONTRACTING PARTIES
ON THE RELATIONS BETWEEN SAN MARINO AND THE EUROPEAN UNION

The European Union recognises the active role played by the Republic of San Marino in the international process for transparency and tax cooperation among countries. San Marino is constantly working towards a full convergence with international and European Union standards on anti-money laundering, tax and finance, as has been recognised by Moneyval, the OECD and the International Monetary Fund.

In particular, the alignment process with the relevant provisions of the European Union on banking matters, anti-money laundering, payment system, statistics, euro banknotes and coins, provisions which are also important with regard to the above-mentioned transparency standards, is regulated by the Monetary Agreement signed in 2012 with the European Union. In that agreement San Marino committed to transposing into its national legal system a set of rules pertaining to the Union *acquis*.

This process of convergence is meant to be assisted by the Agreement with the European Union on the automatic exchange of financial account information to improve international tax compliance, in respect of which San Marino highlighted the need to ensure financial, technical and operational sustainability.

The European Union acknowledges San Marino's willingness to achieve, taking account of the start of the exchange of information under the Agreement between the European Union and San Marino on the automatic exchange of financial account information to improve international tax compliance, an effective integration of its financial and banking system within the Union market, in compliance with the obligations deriving from the 2012 Monetary Agreement.

Integration-related issues will be further addressed in the context of the Association Agreement with the European Union, the negotiation of which was officially opened on 18 March 2015.

JOINT DECLARATION OF THE CONTRACTING PARTIES
ON THE DEFINITION OF CENTRAL BANK

The Contracting Parties agree, with reference to the criteria to identify Non-Reporting Financial Institution, (Annex I – Section VIII paragraph B), that the term "Central Bank" (paragraph 4) is to be interpreted for San Marino to refer to the Central Bank of the Republic of San Marino (*Banca Centrale della Repubblica di San Marino*).

JOINT DECLARATION OF THE CONTRACTING PARTIES
ON ARTICLE 2 OF THE AMENDING PROTOCOL

With reference to Article 2 of the Amending Protocol, both Parties agree that the provisional application of the Amending Protocol implies:

- That San Marino and the Member States, except Austria, and their Financial Institutions shall apply the reporting and due diligence rules consistent with Annexes I and II as of 1 January 2016, and that Austria and its Financial Institutions shall apply the reporting and due diligence rules consistent with Annexes I and II as of 1 January 2017, in view of meeting their obligations under Article 3(3) of the Agreement as amended by this Amending Protocol.

 - That San Marino and its Financial Institutions, taking also into account the foreseen adoption and entry into force by end 2015 of a Council Directive repealing Council Directive 2003/48/EC, may suspend the application of their obligations under the Agreement between the European Community and the Republic of San Marino providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments, in the form prior to its amendment by this Amending Protocol, as of 1 January 2016, unless otherwise provided for in paragraphs 3 and 4 of Article 2 of the Amending Protocol.
-

PROTOCOLLO DI MODIFICA
DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E LA COMUNITÀ EUROPEA
CHE STABILISCE MISURE EQUIVALENTI
A QUELLE DEFINITE NELLA DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO
IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO
SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DI INTERESSI

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, di seguito "San Marino"

e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione",

entrambe denominate di seguito "parte contraente" o, insieme, "parti contraenti",

NELL'INTENTO DI applicare lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, di seguito "lo standard globale", nell'ambito di una cooperazione che tenga conto dei legittimi interessi di entrambe le parti contraenti;

CONSIDERANDO che le parti contraenti sono accomunate dall'interesse di migliorare le loro relazioni e rafforzare la loro collaborazione, come testimoniato dalla recente apertura dei negoziati sull'accordo di associazione volto a dare a San Marino la possibilità di aderire al mercato interno dell'Unione europea e alle sue quattro libertà fondamentali, nonché di cooperare in altri ambiti;

CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, in particolare per l'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi¹, e desiderano migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni;

¹ GU UE L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

CONSIDERANDO che le parti contraenti desiderano giungere a un accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale in base allo scambio automatico reciproco di informazioni, ferme restando una certa riservatezza e altre tutele, comprese disposizioni che limitino l'uso delle informazioni scambiate;

CONSIDERANDO che l'articolo 13 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi¹ nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo di modifica, che prevede attualmente lo scambio di informazioni su richiesta solo per i comportamenti che costituiscono frode fiscale e le violazioni analoghe, dovrebbe essere allineato allo standard dell'OCSE in materia di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale;

CONSIDERANDO che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati², stabilisce norme specifiche sulla protezione dei dati nell'Unione europea che si applicano anche agli scambi di informazioni disciplinati dall'accordo come modificato dal presente protocollo di modifica;

CONSIDERANDO che la legge 23 maggio 1995 n. 70³, dedicata alla "Riforma della legge 1° marzo 1983 n. 27" sulla "Disciplina raccolta, elaborazione e uso di dati personali nel settore dell'informatica", regola la protezione dei dati personali a San Marino;

¹ GU UE L 381 del 28.12.2004, pag. 33.

² GU UE L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

³ *Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino*, 1.6.1995.

CONSIDERANDO che a oggi la Commissione europea non ha adottato una decisione conformemente all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE con cui constata che San Marino è un paese che garantisce un livello di protezione adeguato dei dati personali;

CONSIDERANDO che entrambe le parti si impegnano a osservare e rispettare specifiche salvaguardie in materia di protezione dei dati, come previsto dall'accordo modificato dal presente protocollo, incluso l'allegato III;

CONSIDERANDO che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, le Autorità Competenti di invio e le Autorità Competenti riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate conformemente all'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del medesimo. Date le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri e quella di San Marino, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati;

CONSIDERANDO che le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività a Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica. Tuttavia, determinate categorie di Istituzioni finanziarie e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'accordo. In generale non dovrebbero essere incluse soglie, in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diverse Istituzioni Finanziarie. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi), ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto, il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e di San Marino di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito "l'accordo") è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito da:

"Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale";

- 2) gli articoli da 1 a 21 sono sostituiti da:

"ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente accordo si intende per:
 - a) "Unione europea": l'Unione ai sensi del trattato sull'Unione europea, vale a dire i territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate;

- b) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;
- c) "San Marino": la Repubblica di San Marino;
- d) "Autorità Competenti di San Marino" e "Autorità Competenti degli Stati membri": le autorità elencate nell'allegato IV, rispettivamente alla lettera a) e alle lettere da b) ad ac). L'allegato IV è parte integrante del presente accordo. L'elenco delle Autorità Competenti che figura nell'allegato IV può essere modificato con una semplice notifica all'altra parte contraente da parte di San Marino, per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) di tale allegato, e da parte dell'Unione europea per quanto riguarda le autorità di cui alle lettere da b) ad ac) del medesimo;
- e) "Istituzione Finanziaria di uno Stato membro": i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in uno Stato membro, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente in tale Stato membro, se la succursale è situata in detto Stato membro;
- f) "Istituzione Finanziaria di San Marino": i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente a San Marino, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di San Marino, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente a San Marino, se la succursale è situata a San Marino;
- g) "Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione": qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o di San Marino, a seconda dei casi, che non sia un'Istituzione Finanziaria non Tenuta alla Comunicazione;

- h) "Conto Oggetto di Comunicazione": un Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o di San Marino, a seconda dei casi, purché sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, in vigore in tale Stato membro o a San Marino;
- i) "Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro": un Conto Finanziario gestito da un'Istituzione Finanziaria di San Marino Tenuta alla Comunicazione e detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro;
- j) "Conto Oggetto di Comunicazione di San Marino": un Conto Finanziario gestito da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro e detenuto da una o più Persone di San Marino Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona di San Marino Oggetto di Comunicazione;
- k) "Persona di uno Stato membro": una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione Finanziaria di San Marino Tenuta alla Comunicazione come residente in uno Stato membro secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro;
- l) "Persona di San Marino": una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro come residente a San Marino secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente a San Marino.

2. Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente accordo avrà il significato che gli viene attribuito in quel momento i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale¹ oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro che applica il presente accordo, e ii) per San Marino, dal suo diritto nazionale, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II.

Ogni termine non altrimenti definito nel presente accordo o negli allegati I, II o III avrà, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che l'Autorità Competente di uno Stato membro e l'Autorità Competente di San Marino non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 7 (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legislazione della giurisdizione che applica il presente accordo i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro interessato; ii) per San Marino, dal diritto nazionale, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata (uno Stato membro o San Marino) prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della stessa giurisdizione.

¹ GU UE L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

ARTICOLO 2

Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione

1. Ai sensi del presente articolo e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II, che formano parte integrante del presente accordo, l'Autorità Competente di San Marino scambierà automaticamente ogni anno con le Autorità Competenti degli Stati membri, e ciascuna delle Autorità Competenti degli Stati membri scambierà automaticamente ogni anno con l'Autorità Competente di San Marino, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e specificate al paragrafo 2.
2. Le informazioni da scambiare sono, nel caso di uno Stato membro in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di San Marino e nel caso di San Marino in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro:
 - a) il nome, l'indirizzo, il NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;
 - b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
 - c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

- d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
- e) nel caso di un Conto di Custodia:
 - i) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
 - ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;
- f) nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
- g) nel caso di un conto non descritto al paragrafo 2, lettera e) o f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

ARTICOLO 3

Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni

1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) che comunica le informazioni.
 2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo.
 3. In relazione all'articolo 2, paragrafo 2, le informazioni devono essere scambiate tra San Marino, da un lato, e tutti gli Stati membri tranne l'Austria, dall'altro, riguardo al 2016 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono. Le informazioni devono essere scambiate tra San Marino, da un lato, e l'Austria, dall'altro, riguardo al 2017 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono.
- In deroga al primo comma, le Istituzioni Finanziarie di San Marino applicano le norme di comunicazione e adeguata verifica conformemente agli allegati I e II riguardo a Persone Oggetto di Comunicazione di tutti gli Stati membri, compresa l'Austria, nel rispetto delle scadenze ivi previste.

4. Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language).

5. Autorità Competenti concorderanno uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

ARTICOLO 4

Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione

L'Autorità Competente di uno Stato membro informerà l'Autorità Competente di San Marino, e l'Autorità Competente di San Marino informerà l'Autorità Competente di uno Stato membro, quando la prima Autorità Competente (notificante) ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta conformemente all'articolo 2 o che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi agli allegati I e II. L'Autorità Competente notificata adotterà tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

ARTICOLO 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta tra San Marino e un qualsiasi Stato membro, l'Autorità Competente di San Marino e l'Autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per l'applicazione del presente accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto di San Marino e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è in contrasto con un accordo sulla doppia imposizione tra San Marino e lo Stato membro interessato.
2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 devono essere interpretate nel senso di imporre a San Marino o a uno Stato membro l'obbligo di:
 - a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa, rispettivamente, di San Marino o di detto Stato membro;
 - b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della prassi amministrativa normale, rispettivamente, di San Marino o di detto Stato membro;

- c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

3. Se le informazioni sono richieste da uno Stato membro o da San Marino, che agisce in qualità di giurisdizione richiedente conformemente al presente articolo, San Marino o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui alla frase precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 2, ma tali limitazioni non devono essere in alcun caso interpretate nel senso di permettere alla giurisdizione interpellata di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai fini fiscali propri.

4. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 devono essere interpretate nel senso che San Marino o uno Stato membro può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un'altra istituzione finanziaria, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di una persona.

5. Le Autorità Competenti concorderanno i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

ARTICOLO 6

Riservatezza e salvaguardie in materia di protezione dei dati personali

1. Oltre alle norme di riservatezza e altre salvaguardie di cui al presente accordo, comprese quelle di cui all'allegato III, la raccolta e lo scambio di informazioni ai sensi del presente accordo sono soggetti i) per gli Stati membri, alle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri che recepiscono la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e ii) per San Marino, alle disposizioni della legge 23 maggio 1995 n. 70¹, dedicata alla "Riforma della legge 1 marzo 1983 n. 27 che regola la raccolta informatizzata dei dati personali".

Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri e San Marino limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima. San Marino adotta misure equivalenti secondo la sua legislazione.

Ciascuno Stato membro e San Marino provvedono affinché ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sotto la loro giurisdizione informi ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione interessata del fatto che le informazioni di cui all'articolo 2 che la riguardano saranno raccolte e trasferite conformemente al presente accordo e assicurano che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione trasmetta a tale persona tutte le informazioni cui ha diritto ai sensi della legislazione nazionale in materia di protezione dei dati, comunicando almeno:

a) la ragione del trattamento dei suoi dati personali;

¹

Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino, 1.6.1995.

- b) la base giuridica delle operazioni di trattamento dei dati;
- c) i destinatari dei suoi dati personali;
- d) l'identità dei responsabili del trattamento dei dati;
- e) i limiti temporali alla conservazione dei dati;
- f) l'esistenza del diritto di chiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali ai responsabili del trattamento dei dati;
- g) il diritto di ricorso amministrativo e/o giudiziario e la relativa procedura per avvalersene;
- h) il diritto di rivolgersi alla competente o alle competenti autorità di vigilanza per la protezione dei dati e le coordinate di contatto dettagliate.

Dette informazioni sono trasmesse in tempo utile per consentire alla persona interessata l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione interessata comunichi le informazioni di cui all'articolo 2 all'Autorità Competente della sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro o San Marino).

Gli Stati membri e San Marino provvedono affinché a ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati qualora tale violazione rischi di pregiudicare la protezione dei dati personali dell'interessato o della sua vita privata.

2. Le informazioni trattate in conformità del presente accordo sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi del presente accordo e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.

Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e le Autorità Competenti di ogni Stato membro e di San Marino sono considerate responsabili del trattamento dei dati, ciascuna per i dati personali che tratta a norma del presente accordo. I responsabili del trattamento dei dati devono garantire il rispetto delle salvaguardie in materia di protezione dei dati stabilite nel presente accordo e il rispetto dei diritti dei soggetti interessati.

3. Qualsiasi informazione ottenuta da una giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) conformemente al presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale giurisdizione e, nella misura necessaria alla protezione dei dati personali, in conformità delle eventuali salvaguardie specificate dalle disposizioni legislative e regolamentari della giurisdizione che fornisce le informazioni.

4. In ogni caso, tali informazioni sono comunicate soltanto alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di tale giurisdizione (uno Stato membro o San Marino), delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte o dei relativi controlli. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità suddette, e unicamente per i fini specificati nel presente paragrafo. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, le persone o le autorità possono rivelare le informazioni in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione.

5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) possono essere utilizzate per altri fini se tali informazioni possono essere usate per questi altri fini a norma della legislazione, compresa quella in materia di protezione dei dati, della giurisdizione che fornisce le informazioni (rispettivamente San Marino o uno Stato membro) e previa autorizzazione all'uso dell'Autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) a un'altra giurisdizione (rispettivamente San Marino o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), a condizione che siano rispettate le salvaguardie di cui al presente articolo e previa autorizzazione dell'Autorità Competente della prima giurisdizione, vale a dire quella da cui provengono.

Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse a San Marino previa autorizzazione dell'Autorità Competente dello Stato membro da cui provengono.

6. Ciascuna Autorità Competente di uno Stato membro o di San Marino notificherà immediatamente all'altra Autorità Competente, vale a dire, rispettivamente, quella di San Marino o quella dello Stato membro interessato, qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie in materia di protezione dei dati, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate.

ARTICOLO 7

Consultazioni e sospensione dell'accordo

1. In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, l'Autorità Competente di San Marino o di uno Stato membro può chiedere consultazioni tra l'Autorità Competente di San Marino e le Autorità Competenti di uno o più Stati membri per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente accordo. Le Autorità Competenti in questione informano immediatamente la Commissione europea e le Autorità Competenti degli altri Stati membri dell'esito delle consultazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Autorità Competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni per quanto riguarda le questioni relative all'interpretazione.
2. Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'Autorità Competente di uno Stato membro o di San Marino può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con San Marino o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione avrà effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente accordo relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati, compresi l'allegato III della direttiva 95/46/CE e la legge 23 maggio 1995 n. 70 dedicata alla "Riforma della legge 1 marzo 1983 n. 27 che regola la raccolta informatizzata dei dati personali", a seconda del caso, la mancata comunicazione, da parte dell'Autorità Competente di uno Stato membro o di San Marino, di informazioni tempestive o adeguate conformemente al presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziarie non Tenute alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo.

ARTICOLO 8

Modifiche

1. Le parti contraenti si consultano quando, a livello di OCSE, è adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo o di valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile.
2. Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo.
3. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente informa l'altra degli eventuali sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, compresi eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra una delle parti contraenti e uno Stato terzo.
4. In seguito alle consultazioni, il presente accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti.

5. Qualora una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale e desideri applicare una modifica equivalente agli allegati I e/o II del presente accordo, lo comunica all'altra parte contraente. Entro un mese da tale comunicazione è avviata una procedura di consultazione tra le parti contraenti. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora durante la procedura di consultazione le parti contraenti raggiungano un accordo sulla modifica da apportare agli allegati I e/o II del presente accordo, la parte contraente che ha chiesto la modifica può applicare in via provvisoria, per il periodo necessario all'applicazione della modifica mediante una modifica formale del presente accordo, la versione riveduta degli allegati I e/o II del presente accordo, approvata mediante la procedura di consultazione, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla conclusione della procedura stessa.

Si considera che una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale:

- a) per gli Stati membri: quando la modifica è stata inserita nella direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
- b) per San Marino: quando la modifica è stata introdotta nella legislazione nazionale.

ARTICOLO 9

Denuncia

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente accordo rimarranno riservate e soggette i) per gli Stati membri, alle disposizioni legislative e regolamentari che recepiscono la direttiva 95/46/CE e ii) per San Marino, alle disposizioni della legge 23 maggio 1995 n. 70, dedicata alla "Riforma della legge 1 marzo 1983 n. 27 che regola la raccolta informatizzata dei dati personali" e, in entrambi i casi, alle specifiche salvaguardie in materia di protezione dei dati stabilite nel presente accordo, comprese quelle contenute nell'allegato III.

ARTICOLO 10

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori degli Stati membri in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio di San Marino.";

3) gli allegati sono sostituiti da:

"ALLEGATO I

STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVA AI CONTI FINANZIARI ("STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI")

SEZIONE I

OBBLIGHI GENERALI DI COMUNICAZIONE

A. tFatte salve le parti da C a E, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) le seguenti informazioni relative a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato:

1. il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o San Marino), il NIF o i NIF e, nel caso di Persone Fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o San Marino), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;
2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

3. il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
4. il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
5. nel caso di un Conto di Custodia:
 - a) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione e
 - b) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;
6. nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione e

7. nel caso di conti diversi da quelli di cui alla parte A, punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

B. Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

C. Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione europea (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione.

D. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato, da San Marino o da un'altra giurisdizione di residenza.

E. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.

SEZIONE II

OBBLIGHI GENERALI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

A. Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno solare che segue l'anno a cui si riferiscono le informazioni.

B. Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

C. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare.

D. Ciascuno Stato membro o San Marino può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette Istituzioni Finanziarie.

E. Ciascuno Stato membro o San Marino può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora uno Stato membro o San Marino consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti.

SEZIONE III

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE

A. Introduzione. Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.

B. Conti di Importo Non Rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo Non Rilevante.

1. Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Istituzione Finanziaria può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro, a San Marino o in un'altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.

2. Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale Istituzione Finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi ("indicia") e applicare la parte B, punti da 3 a 6:

- a) identificazione del Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;
- b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;
- c) uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione e nessun numero di telefono a San Marino o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi;
- d) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;
- e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione oppure
- f) indirizzo di fermo posta o "c/o" in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto.

3. Qualora nessuno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante.
4. Qualora uno qualsiasi degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui emerga un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.
5. Qualora un indirizzo di fermo posta o "c/o" emerga dalla ricerca elettronica e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C, punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indicium e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali non vada a buon fine, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o di San Marino, a seconda dei casi, come conto non documentato.

6. Nonostante la rilevazione di indicia di cui alla parte B, punto 2, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è obbligata a considerare un Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione se:

- a) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, uno o più numeri di telefono in detta giurisdizione (e nessun numero di telefono a San Marino o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
 - i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, San Marino o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione; e
 - ii) Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto;

b) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

- i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, San Marino o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione oppure
- ii) Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto;

C. Procedure di verifica rafforzata per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante.

1. Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai Conti di Importo Rilevante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve esaminare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indici di cui alla parte B, punto 2.

2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prevedono appositi campi per tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 3, e la loro l'acquisizione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:

- a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;
- b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;
- c) la più recente documentazione acquisita dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;
- d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide e
- e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente operanti.

3. Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui alla parte C, punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:

- a) residenza del Titolare del Conto;
- b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
- c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
- d) nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o un'altra Istituzione Finanziaria);
- e) presenza di un indirizzo di fermo posta ovvero "c/o" del Titolare del Conto e
- f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4. Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui alla parte C, punti 1 e 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati a un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di Comunicazione.

5. Effetti del rilevamento di indicia

- a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto.
- b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C siano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

- c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o "c/o" e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indici elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o di San Marino, a seconda dei casi, come conto non documentato.
6. Se, al 31 dicembre 2015, un Conto Preesistente di Persona Fisica non costituisce un Conto di Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso è identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per gli anni successivi, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

7. Una volta che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C a un Conto di Importo Rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di Importo Rilevante, fatta eccezione per la richiesta al responsabile del rapporto di cui alla parte C, punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che detta Istituzione Finanziaria riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.

8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di Importo Rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indici di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

9. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B, punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto.

D. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2016. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo non Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2017.

E. I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

SEZIONE IV

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER NUOVI CONTI DI PERSONE FISICHE

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.

A. Per i Nuovi Conti di Persone Fisiche, all'atto di apertura del conto l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione Finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC.

B. Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale giurisdizione (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.

C. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Nuovo Conto di Persona Fisica a causa del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.

SEZIONE V

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.

A. Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 250 000 USD, non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.

B. Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 250 000 USD e un Conto Preesistente di Entità che non superi, al 31 dicembre 2015, tale importo ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica secondo le procedure di cui alla parte D.

C. Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

D. Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.
 - a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte secondo le Procedure AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.
 - b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Partecipante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.

2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un titolare di un Conto Preesistente di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte D, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

- a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
- b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Ai fini della determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.

- c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili:
- i) le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, nel caso di un Conto Preesistente di Entità detenuto da una o più Entità Non Finanziarie con un saldo o valore aggregato che non superi un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 1 000 000 USD oppure
 - ii) un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale Persona che Esercita il Controllo, della giurisdizione o delle giurisdizioni (uno Stato membro, San Marino o altre giurisdizioni) in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente ai fini fiscali.

E. Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di Entità.

1. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 250 000 USD deve concludersi entro il 31 dicembre 2017.

2. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 250 000 USD ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.

3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto Preesistente di Entità a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa deve rideterminare lo status del conto secondo le procedure di cui alla parte D.

SEZIONE VI

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.

A. Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

- a) Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC. Se l'Entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.
- b) Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detta giurisdizione.

2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo a un titolare di un Nuovo Conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

- a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione del Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
- b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.

- c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

SEZIONE VII

REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.

- A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili.

B. Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da Persone Fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita e ai Contratti di Assicurazione di gruppo per i quali è Misurabile un Valore Maturato o ai Contratti di Rendita di gruppo. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e associate al beneficiario contengono indizi di cui alla parte B della sezione III. Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III.

Uno Stato membro o San Marino può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a considerare un Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo come un Conto Finanziario che non è un Conto Oggetto di Comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:

- a) il Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o il Contratto di Rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato;

- b) i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente e
- c) l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera l'importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino e corrispondente a 1 000 000 USD.

Per "Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato" si intende un Contratto di Assicurazione che i) prevede una copertura per le Persone Fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo.

Per "Contratto di Rendita di gruppo" si intende un Contratto di Rendita i cui beneficiari sono Persone Fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 8 dicembre 2015, gli Stati membri comunicano a San Marino e San Marino comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui alla presente parte. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri a San Marino e la Commissione europea trasmette la comunicazione da San Marino agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di San Marino vengono comunicate nello stesso modo.

C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria.

1. Aggregazione dei Conti di Persone Fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

2. Aggregazione dei Conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.
3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari in relazione ai quali un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che sono direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.
4. Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati in dollari o nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale.

SEZIONE VIII

DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni seguenti:

A. Istituzione Finanziaria tenuta alla Comunicazione

1. Per "Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione" si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o di San Marino, a seconda dei casi, che non sia un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione.
2. Per "Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante" si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente nella Giurisdizione Partecipante, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente nella Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante.
3. Per "Istituzione Finanziaria" si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.

4. Per "Istituzione di Custodia" si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20% del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.

5. Per "Istituzione di Deposito" si intende ogni Entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o simile.

6. Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:

a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.) valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;

ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio oppure

- iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie o denaro per conto di terzi oppure
- b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50% del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

La presente parte va interpretata conformemente alla definizione di "Istituzione Finanziaria" di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7. Il termine "Attività Finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine "Attività Finanziaria" non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.

8. Per "Impresa di Assicurazioni Specificata" si intende ogni Entità che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

B. Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione

1. Per "Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione" si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è:

- a) un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di Attività Finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito;

- b) un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta, un Fondo Pensione di un'Entità statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale o un Emittente Qualificato di Carte di Credito;
- c) qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), è definita nel diritto nazionale come Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione, è contemplata dall'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicata a San Marino e, per San Marino, viene comunicata alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi del presente accordo;
- d) un Veicolo di Investimento Collettivo Esente oppure
- e) un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che devono essere comunicate conformemente alla sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.

2. Per "Entità Statale" si intende il governo di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro, da San Marino o da un'altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'"Entità Statale"). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione.

- a) Una "parte integrante" di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.
- b) Per "entità controllata" si intende un'Entità che è distinta nella forma dallo Stato membro, da San Marino o da un'altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:
 - i) l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;

- ii) gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato e
 - iii) il patrimonio dell'Entità sia attribuito a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.
- c) Il reddito non matura a beneficio di privati se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, si considera che il reddito maturi a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'Entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.
3. Per "Organizzazione Internazionale" si intende qualsiasi organizzazione internazionale, agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che consiste principalmente di governi ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro, San Marino o l'altra giurisdizione e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.

4. Per "Banca Centrale" si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, di San Marino o dell'altra giurisdizione che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, di San Marino o dell'altra giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro, da San Marino o dall'altra giurisdizione.

5. Per "Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione" si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione degli stessi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:

- a) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5% dell'attivo del fondo;
- b) sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali e
- c) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i) il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata a un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico;

- ii) il fondo riceve almeno il 50% del totale dei suoi contributi (diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)) dai datori di lavoro che lo finanziano;
- iii) le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso (eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o a conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)), o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici oppure
- iv) i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 50 000 USD, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.

6. Per "Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta" si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:

- a) il fondo abbia meno di 50 partecipanti;

- b) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non Finanziarie Passive;
- c) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro (diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)) siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;
- d) i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20% dell'attivo del fondo e
- e) il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.

7. Per "Fondo Pensionistico di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale" si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.

8. Per "Emittente Qualificato di Carte di Credito" si intende un'Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:

- a) è un'Istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso al cliente non è immediatamente restituito e
- b) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci;

9. Per "Veicolo di Investimento Collettivo Esente" si intende un'Entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso Persone Fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità Non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

Un' Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi ai sensi della parte B, punto 9, come Veicolo di Investimento Collettivo Esente soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che:

- a) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2015;
- b) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto;
- c) il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento e
- d) il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque anteriormente al 1° gennaio 2018.

C. Conto Finanziario

1. Per "Conto Finanziario" si intende un conto intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e:

- a) nel caso di un'Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione "Conto Finanziario" non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di Investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un'Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità;
- b) nel caso di un'Istituzione Finanziaria non descritta nella parte C, punto 1, lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I e
- c) qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso.

L'espressione "Conto Finanziario" non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.

2. L'espressione "Conto di Deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione Finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito di un analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.
3. Per "Conto di Custodia" si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona.
4. Per "Quota nel Capitale di Rischio" si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione sarà considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.
5. Per "Contratto di Assicurazione" si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbidità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.

6. Per "Contratto di Rendita" si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più Persone Fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.

7. Per "Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato" si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.

8. Per "Valore Maturato" si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione "Valore Maturato" non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:

- a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
- b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

- c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;
 - d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca a un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte C, punto 8, lettera b), oppure
 - e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio sarà pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.
9. Per "Conto Preesistente" si intende:
- a) un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2015;

- b) uno Stato membro o San Marino ha la possibilità di includere nell'espressione "Conto Preesistente" tutti i Conti Finanziari del titolare di un conto, indipendentemente dalla data di apertura del Conto Finanziario, se:
- i) il Titolare del Conto detiene altresì presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);
 - ii) l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e, se del caso, l'Entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;
 - iii) relativamente a un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a) e

- iv) l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini del presente accordo.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ... *, gli Stati membri comunicano a San Marino e San Marino comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente paragrafo. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri a San Marino e la Commissione europea trasmette la comunicazione da San Marino agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di San Marino vengono comunicate nello stesso modo.

10. Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto il 1° gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un Conto Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9.

11. Per "Conto Preesistente di Persona Fisica" si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Persone Fisiche.

12. Per "Nuovo Conto di Persona Fisica" si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Persone Fisiche.

* GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

13. Per "Conto Preesistente di Entità" si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità.
14. Per "Conto di Importo Non Rilevante" si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 1 000 000 USD.
15. Per "Conto di Importo Rilevante" si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 1 000 000 USD.
16. Per "Nuovo Conto di Entità" si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità.
17. Per "Conto Escluso" si intende uno dei seguenti conti:
 - a) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:
 - i) il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso);

- ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);
- iii) è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;
- iv) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi e
- v) alternativamente, i) i contributi annuali sono limitati a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino pari o inferiore a 50 000 USD o ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 1 000 000 USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;

- b) un conto che soddisfi i seguenti requisiti:
- i) il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;
 - ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);
 - iii) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti e
 - iv) i contributi annui sono limitati a importi pari o inferiori a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 50 000 USD, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che soddisfa altrimenti il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto iv), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;

- c) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che terminerà prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:
 - i) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni;
 - ii) la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso;
 - iii) l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbidità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto e
 - iv) il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;

- d) un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte;
- e) un conto aperto in relazione a:
 - i) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;
 - ii) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:
 - il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene;
 - il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;

- le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione;
 - il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'Attività Finanziaria e
 - il conto non è associato a un conto di cui alla parte C, punto 17, lettera f);
- iii) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;
- iv) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;

- f) un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti:
- i) il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente e
 - ii) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci;
- g) qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti di cui alla parte C, punto 17, lettere da a) a f), sia definito nel diritto nazionale come Conto Escluso, e, per gli Stati membri, figuri nell'elenco dei Conti Esclusi di cui all'articolo 8, paragrafo 7 *bis*, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicato a San Marino e, per San Marino, sia comunicato alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Conto Escluso non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

D. Conto Oggetto di Comunicazione

1. Per "Conto Oggetto di Comunicazione" si intende un Conto detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII.
2. Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale o vi) un'Istituzione Finanziaria.
3. Per "Persona di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione" si intende una persona fisica o un'Entità che è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.
4. Per "Giurisdizione Oggetto di Comunicazione" si intende San Marino, in relazione a uno Stato membro, o uno Stato membro, in relazione a San Marino, nell'ambito dell'obbligo di fornire le informazioni specificate nella sezione I.

5. Per "Giurisdizione Partecipante" in relazione a uno Stato membro o a San Marino si intende:

- a) qualsiasi Stato membro per quanto riguarda le comunicazioni a San Marino;
- b) San Marino per quanto riguarda le comunicazioni a uno Stato membro o
- c) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione o San Marino, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o da San Marino e notificato rispettivamente a San Marino o alla Commissione europea;
- d) per quanto riguarda gli Stati membri, qualsiasi altra giurisdizione i) con cui l'Unione europea ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione europea.

6. Per "Persone che Esercitano il Controllo" si intendono le Persone Fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione "Persone che Esercitano il Controllo" va interpretata in conformità delle raccomandazioni del GAFI.

7. Per "Entità Non Finanziaria" si intende un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria.
8. Per "Entità Non Finanziaria Passiva" si intende: i) un'Entità non Finanziaria che non è un'Entità non Finanziaria Attiva; o ii) un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
9. Per "Entità Non Finanziaria Attiva" si intende un'Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:
 - a) meno del 50% del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50% delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
 - b) il capitale dell'Entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari oppure l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
 - c) l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;

- d) tutte le attività dell'Entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;
- e) l'Entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
- f) l'Entità Non Finanziaria non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;
- g) l'Entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria oppure

- h) l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti:
- i) è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative oppure è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
 - ii) è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione);
 - iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
 - iv) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità Non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità Non Finanziaria;
- e

- v) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.

E. Varie

1. Per "Titolare del Conto" si intende la persona elencata o identificata quale Titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto. Una persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrica del conto ai fini del presente allegato e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o di modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto di ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.
2. Per "Procedure AML/KYC" si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è soggetta.

3. Per "Entità" si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.
4. Un'Entità è un'"Entità Collegata" di un'altra Entità se a) una delle due Entità controlla l'altra Entità, b) le due Entità sono soggette a gestione comune o c) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in un'Entità.
5. Per "NIF" si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).
6. Per "Prove Documentali" si intende uno dei documenti seguenti:
 - a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) della giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;
 - b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso oppure un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;

- c) con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui l'Entità dichiara di essere residente oppure nella giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata;
- d) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, ciascuno Stato membro o San Marino può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia a conoscenza o non abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per "sistema standardizzato di codificazione industriale" si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ... *, gli Stati membri comunicano a San Marino e San Marino comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente punto. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri a San Marino e la Commissione europea trasmette la comunicazione da San Marino agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di San Marino vengono comunicate nello stesso modo.

SEZIONE IX

EFFICACE ATTUAZIONE

Ciascuno Stato membro e San Marino sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:

1. norme intese a evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;
2. norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati;

* GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

3. procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati;
4. procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale e
5. efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.

SEZIONE X

DATE DI ATTUAZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE ISTITUZIONI FINANZIARIE TENUTE ALLA COMUNICAZIONE SITUATE IN AUSTRIA

Nel caso delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione situate in Austria, tutti i riferimenti al "2016" e al "2017" nel presente allegato si intendono fatti rispettivamente al "2017" e al "2018". Nel caso di Conti Preesistenti detenuti da Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione situate in Austria, tutti i riferimenti al "31 dicembre 2015" nel presente allegato si intendono fatti al "31 dicembre 2016".

ALLEGATO II

NORME COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI

1. Cambiamento di circostanze

Un "cambiamento di circostanze" comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3) se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto.

Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6.

2. Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità

Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

3. Residenza di un'Istituzione Finanziaria

Un'Istituzione Finanziaria è "residente" in uno Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante se è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante (ossia se la Giurisdizione Partecipante è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Istituzione Finanziaria). In generale, se un'Istituzione Finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante essa è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, un'Istituzione Finanziaria di San Marino o un'Istituzione Finanziaria di un'altra Giurisdizione Partecipante. Un trust che sia un'Istituzione Finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante, a meno che il trust non fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi del presente accordo o di un altro accordo che applichi lo standard globale in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione intrattenuti dal trust a un'altra Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro, San Marino o un'altra Giurisdizione Partecipante) in quanto è residente ai fini fiscali in tale altra Giurisdizione Partecipante. Tuttavia, se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante se:

- è costituita ai sensi del diritto dello Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante;

- la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante oppure
- è soggetta a vigilanza finanziaria nello Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante.

Se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) è residente in due o più Giurisdizioni Partecipanti (uno Stato membro, San Marino o un'altra Giurisdizione Partecipante), essa sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della Giurisdizione Partecipante in cui gestisce il Conto Finanziario o i Conti Finanziari.

4. Conto intrattenuto

In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria:

- nel caso di un Conto di Custodia, presso l'Istituzione Finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto (compresa un'Istituzione Finanziaria che detiene attività per conto (in street name) del Titolare del Conto presso tale istituzione);
- nel caso di un Conto di Deposito, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un'Istituzione Finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'Istituzione Finanziaria);

- nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Istituzione Finanziaria che costituiscono un Conto Finanziario, presso tale Istituzione Finanziaria;
- nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto.

5. Trust che sono Entità Non Finanziarie Passive

Un' Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati "simili" a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini "Persone che Esercitano il Controllo" nel caso di trust), un trust che è un'Entità Non Finanziaria Passiva può non essere considerato simile a un tale dispositivo giuridico.

6. Indirizzo della sede principale dell'Entità

Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'Entità nello Stato membro, a San Marino o in altra giurisdizione in cui l'Entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro, a San Marino o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Istituzione Finanziaria presso cui l'Entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale indirizzo non sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente a istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità.

ALLEGATO III

SALVAGUARDIE SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI E SCAMBIATI NEL QUADRO DEL PRESENTE ACCORDO

1. Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) "dati personali": ogni informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (un "soggetto interessato"); una persona identificabile è un soggetto che può essere identificato, direttamente o indirettamente, in particolare in riferimento a un numero di identificazione o a uno o più fattori specifici relativi alla sua identità fisica, psicologica, mentale, economica, culturale o sociale;
- b) "trattamento": ogni operazione o serie di operazioni che riguarda dati personali, con o senza strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l'uso, la divulgazione via trasmissione o trasferimento, la diffusione o altre forme di messa a disposizione, l'allineamento o la combinazione, il blocco, la cancellazione o la distruzione.

2. Non discriminazione

Le parti contraenti assicurano che le salvaguardie applicabili al trattamento di dati personali nel quadro del presente accordo e la pertinente legislazione nazionale si applichino a tutte le persone fisiche senza discriminazioni, in particolare in base alla nazionalità o al paese di residenza o alla presenza fisica.

3. Dati

I dati trattati dalle parti contraenti nel quadro del presente accordo devono essere rilevanti, necessari e proporzionati agli scopi indicati nel presente accordo.

Le parti contraenti non possono scambiare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale o dati relativi alla salute o alla vita sessuale.

4. Trasparenza, diritto di accesso, rettifica e cancellazione di dati

Nei casi in cui le informazioni ricevute da un'altra giurisdizione ai sensi del presente accordo, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo, siano usate per altri scopi nella giurisdizione ricevente o siano trasmesse dalla giurisdizione ricevente a una giurisdizione terza (un altro Stato membro o San Marino), l'Autorità Competente della giurisdizione ricevente che usa le informazioni per altri fini o che le trasmette a una giurisdizione terza informa la persona fisica Oggetto di Comunicazione interessata. Tali informazioni sono fornite con tempestività sufficiente a consentire alla persona l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che la giurisdizione ricevente abbia usato le informazioni per altri fini o li abbia trasmessi alla giurisdizione terza.

Per quanto riguarda i dati personali trattati a norma del presente accordo, chiunque ha il diritto di chiedere accesso ai suoi dati personali trattati dalle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e/o dalle Autorità Competenti, nonché il diritto di rettifica qualora tali dati siano inesatti. Nei casi in cui i dati sono trattati in modo illegale la persona interessata può chiederne la cancellazione.

Al fine di agevolare l'esercizio di tale diritto, ogni persona fisica deve avere la possibilità di presentare domande di accesso, rettifica e/o cancellazione dei propri dati rivolte all'altra Autorità Competente tramite la propria Autorità Competente.

L'Autorità Competente adita fornisce l'accesso ai dati pertinenti e, se del caso, aggiorna e/o corregge i dati inesatti o incompleti.

5. Diritto ad azioni di regresso

Per quanto riguarda i dati personali trattati a norma del presente accordo, ogni persona fisica ha diritto a un ricorso amministrativo e giudiziario efficace, indipendentemente dalla sua nazionalità e dal paese di residenza, in una o tutte le giurisdizioni coinvolte.

6. Trattamento automatizzato

Le Autorità Competenti non possono prendere una decisione che comporti conseguenze giuridiche negative per una persona fisica o incida significativamente sull'interessato e sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti personali che la riguardano.

7. Trasferimenti ad autorità di paesi terzi

Un'Autorità Competente può occasionalmente trasferire dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo alle autorità pubbliche di paesi terzi, esclusi gli Stati membri e San Marino, se si verificano tutte le seguenti circostanze:

- a) il trasferimento nel paese terzo ricevente è necessario per i fini specificati all'articolo 6, paragrafo 4, e i dati saranno utilizzati dal paese terzo ricevente soltanto per questi fini;
- b) i dati sono pertinenti e proporzionati ai fini per cui sono trasferiti;
- c) le competenze dell'autorità del paese terzo sono direttamente connesse ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4;
- d) il paese terzo ricevente garantisce un livello di protezione dei dati personali pari a quello stabilito dal presente accordo, e si impegna a non trasferire a terzi i dati ricevuti;
- e) l'Autorità Competente da cui sono pervenute le informazioni ha fornito il suo previo accordo e
- f) la persona interessata è stata informata del trasferimento.

Eventuali altri trasferimenti di informazioni ricevute ai sensi del presente accordo a terzi sono vietati.

8. Integrità e sicurezza dei dati

Per quanto riguarda le informazioni trattate nell'ambito del presente accordo, le parti contraenti e le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione dispongono di:

- a) misure di salvaguardia adeguate, onde assicurare che tali informazioni restino riservate e siano utilizzate esclusivamente per i fini e dalle persone o autorità di cui all'articolo 6;
- b) infrastrutture per un efficace rapporto di scambio (compresi i processi stabiliti per garantire uno scambio di informazioni tempestivo, accurato, sicuro e riservato, comunicazioni efficaci e affidabili e le capacità per risolvere rapidamente le questioni e preoccupazioni relative agli scambi o le richieste di scambio e per gestire le disposizioni dell'articolo 4 del presente accordo); e
- c) misure tecniche e organizzative volte a impedire eventuali divulgazioni o accessi non autorizzati, la distruzione accidentale o illegale o la perdita accidentale o l'alterazione dei dati, o qualsiasi altra forma illegale di trattamento;
- d) misure tecniche e organizzative per la rettifica di dati inesatti e la cancellazione di informazioni per le quali non esistono motivi giuridici che ne giustifichino la conservazione.

Le parti contraenti garantiscono che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione informino senza indugio l'Autorità Competente all'interno della loro giurisdizione se hanno motivo di ritenere di aver fornito informazioni inesatte o incomplete a tale Autorità Competente. L'Autorità Competente notificata adotterà tutte le misure previste dal proprio diritto nazionale per ovviare agli errori oggetto della notifica.

9. Sanzioni

Le parti contraenti garantiscono che qualsiasi violazione delle disposizioni sulla protezione dei dati personali di cui al presente accordo è soggetta a sanzioni effettive e dissuasive.

10. Sorveglianza

Il trattamento dei dati personali da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e delle Autorità Competenti nel quadro del presente accordo è soggetto alla vigilanza i) per gli Stati membri, delle autorità di vigilanza preposte alla protezione dei dati istituite a norma delle disposizioni legislative che recepiscono la direttiva 95/46/CE e ii) per San Marino, del Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali, previsto dalla legge 23 maggio 1995 n. 70, dedicata alla "Riforma della legge 1 marzo 1983 n. 27 che regola la raccolta informatizzata dei dati personali".

Tali autorità negli Stati membri e a San Marino dispongono di un effettivo potere di controllo, indagine, intervento e riesame nonché del potere di segnalare le violazioni delle norme ai fini di un'azione legale, se del caso. In particolare, garantiscono che siano ricevute le denunce relative alla non conformità, siano eseguite le debite indagini, sia data loro una risposta e sia previsto un rimedio adeguato.

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI

Le Autorità Competenti ai fini del presente accordo sono:

- a) nella Repubblica di San Marino: Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio o un rappresentante autorizzato;
- b) nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un mandatario
- c) nella Repubblica di Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите o un mandatario,
- d) nella Repubblica ceca: Ministr financí o un mandatario,
- e) nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un mandatario,
- f) nella Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un mandatario,
- g) nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un mandatario,

- h) nella Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un mandatario,
- i) nel Regno di Spagna: El Ministro de Economía y Hacienda o un mandatario,
- j) nella Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un mandatario,
- k) nella Repubblica di Croazia: Ministar financija o un mandatario,
- l) in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro mandatario,
- m) nella Repubblica italiana: Il Direttore Generale delle Finanze o un mandatario,
- n) nella Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un mandatario,
- o) nella Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un mandatario,
- p) nella Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un mandatario,
- q) nel Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un mandatario,

- r) in Ungheria: Il pénzügyminiszter o un mandatario,
- s) nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un mandatario,
- t) nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un mandatario,
- u) nella Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un mandatario,
- v) nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un mandatario,
- w) nella Repubblica portoghese: O Ministro das Finanças o un mandatario,
- x) in Romania: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală o un mandatario,
- y) nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un mandatario,
- z) nella Repubblica slovacca: Minister financií o un mandatario,
- aa) nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un mandatario,

- ab) nel Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un mandatario,
- ac) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nei territori europei delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito: i Commissioners of Inland Revenue o i loro mandatarî e le autorità competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità degli accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata a San Marino dal Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo.".

ARTICOLO 2

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto completamento di tali procedure. Il protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno secondo mese successivo all'ultima notifica.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti contraenti applicano il presente protocollo di modifica in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore. Tale applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 previa notifica, entro il 31 dicembre 2015, da parte di ciascuna parte contraente all'altra dell'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'applicazione provvisoria.

3. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni previsto dal presente protocollo di modifica è applicabile alle richieste presentate a partire dal giorno della sua entrata in vigore, per le informazioni relative agli esercizi che iniziano il 1° gennaio dell'anno dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica o successivamente a questa data. L'articolo 13 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica continua ad applicarsi a meno che non si applichi l'articolo 5 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, rimangono di applicazione i seguenti obblighi a norma dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo, come di seguito specificato:

- i) gli obblighi che incombono a San Marino e gli obblighi sottostanti degli agenti pagatori ivi stabiliti conformemente all'articolo 8 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo di modifica e gli obblighi che incombono a San Marino e gli obblighi sottostanti degli agenti pagatori ivi stabiliti conformemente all'articolo 9 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo rimangono in applicazione fino al 30 giugno 2016 o finché siano stati soddisfatti;

- ii) gli obblighi che incombono agli Stati membri conformemente all'articolo 10 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo di modifica, per quanto attiene alla ritenuta alla fonte applicata nel 2015 e negli anni precedenti, rimangono in applicazione finché tali obblighi siano stati soddisfatti.

ARTICOLO 3

Lingue

Il presente protocollo di modifica è redatto in duplice copia in lingua italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo di modifica.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaquindici.

Per l'Unione Europea

Pierre Gramegna

Ministro delle Finanze del Granducato di Lussemburgo
Presidente in Carica del Consiglio dell'Unione Europea

Pierre Moscovici

Membro della Commissione Europea,
a capo degli Affari Economici e Finanziari,
Fiscalità e Dogane

Per la Repubblica di San Marino

Antonella Benedettini

Ambasciatore
della Repubblica di San Marino
presso l'Unione Europea

DICHIARAZIONI CONGIUNTE DELLE PARTI CONTRAENTI:

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI
RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI

Le parti convengono che i commenti sul modello di accordo tra Autorità Competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati I e II.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI
RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

Le parti contraenti convengono che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale, nella versione vigente all'atto della firma del protocollo di modifica, dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5 relativo allo scambio di informazioni su richiesta.

Qualora in anni successivi l'OCSE adotti nuove versioni del commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale, qualsiasi Stato membro o la Repubblica di San Marino, quando agiscono in qualità di giurisdizione interpellata, può applicare tali versioni come fonte di interpretazione in sostituzione delle precedenti. Gli Stati membri comunicano alla Repubblica di San Marino e la Repubblica di San Marino comunica alla Commissione europea quando applicano quanto indicato nella frase precedente. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri alla Repubblica di San Marino e la Commissione europea trasmette la comunicazione dalla Repubblica di San Marino agli Stati membri. La suddetta applicazione produce effetti a partire dalla data della comunicazione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI
RELATIVA ALL'ESPRESSIONE "NIF"

Le parti convengono che l'espressione "NIF" in relazione a una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o a un Titolare del Conto di uno Stato membro debba riferirsi ai codici di identificazione fiscale o equivalenti, la cui struttura e formato sono stati notificati alla Commissione europea e sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sotto forma di elenco compilato.

Le parti convengono che l'espressione "NIF" in relazione a una Persona Oggetto di Comunicazione di San Marino o a un Titolare del Conto di San Marino debba riferirsi ai seguenti numeri di identificazione fiscale:

- i - "Codice ISS" usato per individuare persone fisiche;
- ii - "Codice Operatore Economico - (COE) usato per identificare società o altre entità.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA AI RAPPORTI TRA SAN MARINO E L'UNIONE EUROPEA

L'Unione europea riconosce il ruolo attivo assunto dalla Repubblica di San Marino nel processo internazionale a favore della trasparenza e della cooperazione in materia fiscale tra paesi. San Marino si sta adoperando con costanza per raggiungere la piena convergenza con gli standard internazionali e dell'Unione europea nel settore della lotta al riciclaggio di denaro, fiscale e finanziario, come riconosciuto dal Moneyval, dall'OCSE e dal Fondo monetario internazionale.

In particolare, il processo di allineamento alle disposizioni pertinenti dell'Unione europea in materia bancaria, lotta al riciclaggio di denaro, sistema di pagamento, statistiche, banconote e monete in euro, che sono importanti anche rispetto ai succitati standard di trasparenza, è regolamentato dalla Convenzione monetaria firmata nel 2012 con l'Unione europea. In tale convenzione San Marino si è impegnato a recepire nel suo ordinamento giuridico nazionale una serie di norme relative all'*acquis* dell'Unione.

Questo processo di convergenza è destinato a essere coadiuvato dall'accordo con l'Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, rispetto al quale la Repubblica di San Marino ha evidenziato la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria, tecnica e operativa.

L'Unione europea prende atto dell'intenzione di San Marino di raggiungere, tenuto conto dell'avvio dello scambio di informazioni nel quadro dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, un'efficace integrazione del suo sistema finanziario e bancario nel mercato dell'Unione, conformemente agli obblighi derivanti dalla convenzione monetaria del 2012.

Questioni correlate all'integrazione saranno trattate anche nel contesto dell'accordo di associazione con l'Unione europea, la cui negoziazione è stata ufficialmente avviata il 18 marzo 2015.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI
RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DI "BANCA CENTRALE"

Le parti contraenti convengono, con riferimento ai criteri per identificare un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione (Allegato I - sezione VIII, paragrafo B), che l'espressione "Banca Centrale" (punto 4) deve essere interpretata come corrispondente, per San Marino, alla *Banca centrale della Repubblica di San Marino*.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI
RELATIVA ALL'ARTICOLO 2 DELL'ACCORDO DI MODIFICA

Con riferimento all'articolo 2 del protocollo di modifica, entrambe le parti convengono che l'applicazione provvisoria del protocollo di modifica implica:

- che San Marino e gli Stati membri, tranne l'Austria, e le loro Istituzioni Finanziarie applicano le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II a partire dal 1° gennaio 2016, e che l'Austria e le sue Istituzioni Finanziarie applicano le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II a partire dal 1° gennaio 2017, al fine di adempiere agli obblighi che incombono loro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo modificato dal presente protocollo di modifica;
 - che San Marino e le sue Istituzioni Finanziarie, tenendo conto anche della prevista adozione ed entrata in vigore, entro la fine del 2015, di una direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, possono sospendere l'applicazione dei loro obblighi ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nella versione precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo di modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, salvo se altrimenti previsto ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 2 del protocollo di modifica.
-